

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

653° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	4
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	9
3 <sup>a</sup> - Affari esteri.....	»	18
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	26
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	28
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....	»	35
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	84
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	88
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	98

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i>	129
RAI-TV .....	»	133
Mafia .....	»	134
Schengen.....	»	136
Riforma amministrativa .....	»	137
Infanzia.....	»	140

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i>	154
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	158
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	»	163

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	164
---------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**278<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PREIONI**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i contenuti delle richieste di deliberazione all'ordine del giorno, informando altresì dei prossimi impegni istituzionali dei componenti della Giunta.

Quindi, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**595<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*La seduta inizia alle ore 14.45.**IN SEDE REFERENTE*

**(4393) GIARETTA ed altri.** – *Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.*

**(4264) PEDRIZZI ed altri.** – *Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili*

**(4657) BONATESTA.** – *Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli elettori privi della vista*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 novembre, procedendosi all'esame dei nuovi emendamenti al disegno di legge n. 4393, assunto quale testo base, presentati dalla relatrice e allegati al resoconto della seduta odierna.

La relatrice BUCCIARELLI ricorda che nella seduta precedente si era discusso circa la possibilità di integrare l'attestazione medica sullo stato di invalidità permanente nella nuova carta d'identità elettronica, ovvero nel nuovo certificato elettorale, entrambi previsti dalle più recenti normative di semplificazione. Tuttavia, ha accertato l'impossibilità pratica di intervenire nella definizione della nuova carta d'identità elettronica, considerato che i relativi adempimenti sono ormai in stato di avanzata realizzazione e una modifica normativa in materia comporterebbe senz'altro un ritardo. Di conseguenza, illustra i tre emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4393 (1.1, 1.2 e 1.3) che, nel confermare il comma 1 dell'articolo 1, diretto a consentire la scelta dell'accompagnatore anche tra i cittadini residenti in altri comuni, sostituiscono i commi successivi disponendo le modifiche necessarie alla normativa vigente al fine di rendere permanente l'attestazione medica degli stati di invalidità di cui si tratta.

Il senatore PASTORE considera condivisibile la soluzione elaborata dalla relatrice, ma ribadisce l'opportunità di prevedere, almeno per il futuro, la possibilità di integrare quell'attestazione medica nella nuova carta d'identità elettronica o nel nuovo certificato elettorale.

La relatrice BUCCIARELLI reputa possibile, in proposito, risolvere la questione con un apposito atto di indirizzo, rivolto al Governo e diretto a prefigurare la soluzione indicata dal senatore Pastore.

Il senatore PASTORE, viceversa, insiste nella richiesta di prevedere tale possibilità già nella normativa in corso di elaborazione.

Concorda in tal senso anche il presidente VILLONE.

La relatrice BUCCIARELLI, nel ricordare che gli emendamenti già illustrati sono stati concordati con il sottosegretario Lavagnini, presenta anche un nuovo emendamento (2.1), diretto a sostituire l'articolo 2 con una disposizione che prevede la possibilità di integrare l'attestazione medica permanente nella nuova carta d'identità elettronica.

Si procede quindi alle votazioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono accolti con distinte votazioni gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3; la Commissione approva l'articolo 1 nel testo modificato. Successivamente, accoglie l'emendamento 2.1, sostitutivo dell'articolo 2.

La relatrice BUCCIARELLI, quindi, prospetta l'opportunità di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, in base al nuovo testo risultante dalle determinazioni appena assunte.

Sull'indicazione della relatrice, si riservano una valutazione, a nome dei rispettivi Gruppi, il senatore PASTORE e la senatrice PASQUALI.

La Commissione, infine, conferisce alla relatrice il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 4393, nel testo risultante dalle modifiche accolte, con la proposta dell'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

**(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La relatrice DENTAMARO preannuncia per la seduta notturna, prevista per le 20,30 di oggi, la presentazione di nuovi emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3236, assunto a base dell'esame.

Il senatore SCHIFANI chiede di differire tale adempimento sino alla seduta antimeridiana di domani, considerando che per questa sera è convocata una riunione del Gruppo di Forza Italia.

Il presidente VILLONE, preso atto della richiesta del senatore Schifani, propone di sconvocare la seduta notturna di oggi e di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, con l'illustrazione dei nuovi emendamenti annunciati dalla relatrice, nella seduta già convocata per domani alle ore 8.30.

La Commissione consente.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il presidente VILLONE avverte che, a seguito delle determinazioni appena assunte, la seduta convocata per questa sera alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4393****Art. 1.****1.1**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Gli articoli 55 e 56 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

a) all'articolo 55, quinto comma, dopo la parola: «impedimento», sono inserite le seguenti: «ovvero gli estremi dell'attestazione medica di cui al settimo comma.»;

b) all'articolo 55, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: «Gli elettori affetti da infermità permanente possono esibire, in luogo del certificato medico di cui al comma precedente una attestazione medica a carattere permanente rilasciata dall'azienda sanitaria locale che certifichi lo stato di invalidità ai fini dell'espressione del voto.»;

c) all'articolo 56, primo comma, dopo le parole: «certificati medici», sono inserite le seguenti: «e le attestazioni mediche»;

d) all'articolo 56, secondo comma, le parole: «Detti certificati», sono sostituite dalle seguenti: «Detti atti».

---

**1.2**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'articolo 41 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è così modificato:

a) al quinto comma, dopo la parola: «impedimento», sono inserite le seguenti: «ovvero gli estremi dell'attestazione medica di cui al settimo comma.»;

b) dopo il sesto comma, è inserito il seguente: «Gli elettori affetti da infermità permanente possono esibire, in luogo del certificato medico di cui al comma precedente, una attestazione medica a carattere perma-

nente rilasciata dall'azienda sanitaria locale che certifichi lo stato di invalidità ai fini dell'espressione del voto.»;

c) al settimo comma, dopo le parole: «certificati medici», sono inserite le seguenti: «le attestazioni mediche»;

d) all'ottavo comma, le parole: «Detti certificati», sono sostituite dalle seguenti: «Detti atti».

---

### **1.3**

LA RELATRICE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«All'articolo 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, dopo la parola "speciale," inserire le seguenti: "ovvero dell'attestazione medica a carattere permanente rilasciata secondo le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"».

---

### **Art. 2.**

### **2.1**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 2.**

1. L'attestazione medica di cui all'articolo 1, può essere sostituita con una annotazione specifica sulla nuova carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 25 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437 e dal decreto del Ministro dell'interno del 19 luglio 2000».

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

660<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4192) PERA ed altri.** – *Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa*

**(880) DOLAZZA.** – *Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa*

**(1062) MILIO.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa*

**(1131) BONATESTA ed altri.** – *Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica*

**(1659) PREIONI.** – *Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa*

**(2251) PETTINATO ed altri.** – *Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa*

**(2362) SERENA.** – *Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa*

**(3099) MILIO e PASTORE.** – *Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore CENTARO comunica alla Commissione di aver appreso da fonti giornalistiche che il Gruppo dei democratici di sinistra-l'Ulivo della Camera dei deputati avrebbe presentato un disegno di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa che riprende alcune proposte già contenute nel disegno di legge n. 4192, di cui è firmatario insieme ai senatori Greco e Pera, e che si trova attualmente all'esame del Comitato ri-

stretto istituito dalla Commissione al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato per i disegni di legge nn. 4192, 880, 1062, 1131, 1659, 2251, 2362 e 3099. Occorrerà, pertanto, a suo avviso che il Comitato ristretto tenga conto delle proposte sottoscritte da un importante Gruppo della maggioranza nella predisposizione del predetto testo unificato.

Il presidente PINTO sottolinea la necessità di affermare con pienezza l'autonomia della Commissione giustizia e dell'Assemblea del Senato nell'esame e nell'approvazione del disegno di legge cui ha fatto testé riferimento il senatore Centaro. Tale testo, una volta licenziato dal Senato in prima lettura, sarà trasmesso alla Camera dei deputati che, in base alle norme costituzionali, godrà anch'essa di piena autonomia di esame e di modifica.

Auspica infine che il Comitato ristretto concluda rapidamente i propri lavori.

Il sottosegretario MAGGI si associa ai rilievi del presidente Pinto circa l'affermazione della piena autonomia di ciascuna Camera, ma ritiene opportuna una previa intesa di ordine generale tra le Commissioni giustizia dei due rami del Parlamento al fine di pervenire all'approvazione di un testo equilibrato in tale delicata materia.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

**(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

**(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore CENTARO, pur sottolineando l'importanza e l'urgenza dei disegni di legge in titolo, chiede una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, la cui scadenza era già stata fissata per le ore 18 di oggi, in considerazione della delicatezza e complessità della materia.

Il sottosegretario MAGGI non si oppone alla richiesta del senatore Centaro, pur rilevando l'opportunità che si riconosca la dovuta priorità all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il relatore RUSSO aderisce alla richiesta del senatore Centaro e propone che il nuovo termine per gli emendamenti sia fissato alle ore 18 di mercoledì 22 novembre.

Conviene la Commissione.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*(4771) RUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il senatore GRECO, nell'illustrare l'emendamento 1.2, si richiama alle considerazioni da lui svolte in sede di discussione generale nella seduta antimeridiana del 12 ottobre scorso. In particolare, sottolinea la necessità che con il disegno di legge all'esame non si introduca nell'ordinamento una normativa che, di fatto, si risolverebbe in una disposizione di prevalente favore per la categoria dei giornalisti, con possibile lesione di altri soggetti condannati con il medesimo tipo di sentenze senza che tuttavia vi sia stata, nel relativo processo, costituzione di parte civile.

Al fine di ripristinare una norma effettiva di garanzia per tutti i cittadini l'emendamento 1.2 da lui presentato propone invece di modificare la disposizione dell'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilendo che sono inappellabili soltanto le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Tale emendamento riprenderebbe in tal modo un'analoga proposta già formulata presso la Camera dei deputati in occasione dell'esame del disegno di legge riguardante la formazione e valutazione della prova (Atto Camera n. 6590), che aveva ricevuto l'appoggio di diversi parlamentari esponenti della maggioranza di Governo.

Ha la parola il senatore RUSSO, il quale nell'illustrare l'emendamento 1.1, precisa in via preliminare che l'intento del disegno di legge non è quello di apprestare una disciplina di favore per i giornalisti, ma di prevedere la possibilità dell'appello avverso le sentenze di condanna a pena pecuniaria in tutti i casi in cui queste rechino altresì una pronuncia di condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile. È sufficiente pensare alle ipotesi delle lesioni personali colpose – fattispecie certamente interessata da una simile modifica – per avere conferma del fatto che non si tratterebbe di un intervento legislativo volto ad esclusivo vantaggio delle categoria dei giornalisti.

L'emendamento 1.1 tiene conto inoltre dell'esigenza di un allineamento fra quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000 e quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, che viene modificato dal disegno di legge all'esame. In particolare, rileva come la lettera n) dell'articolo 17 della

legge n. 468 del 1999 abbia delegato il Governo a prevedere l'appellabilità delle sentenze emanate dal giudice di pace, ad eccezione di quelle che applicano la sola pena pecuniaria e di quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria. Nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000 – emanato sulla base della predetta legge n.468 e recante le disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace – tale principio direttivo è stato tradotto dal Governo nella previsione dell'appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e delle sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa. In tal modo, tuttavia, risulta inibito l'appello delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, in contrasto con la citata lettera n) dell'articolo 17 della legge delega, che limita l'inappellabilità alle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria e a quelle di proscioglimento relative a reati puniti con la pena pecuniaria. È necessario, pertanto, modificare il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 274 del 2000 prevedendo l'appellabilità in riferimento alle sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria. In tal modo, inoltre, risulterebbe esclusa, anche per le sentenze pronunciate dal giudice di pace, l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa, analogamente a quanto continuerebbe a prevedere il comma 3 dell'articolo 593 per le sentenze di proscioglimento del giudice ordinario, relative ai medesimi reati.

Ha la parola il senatore CENTARO, il quale osserva come la disciplina recata dal disegno di legge in titolo risponda ad esigenze di politica giudiziaria e processuale intese a ridurre i carichi di lavoro del giudice penale. Tali esigenze, vanno, tuttavia, perseguite senza determinare alcuna attenuazione delle garanzie di difesa, che sarebbero, a suo avviso, poste in discussione ove si prevedesse la non appellabilità anche di sentenze di condanna relative a delitti che applicassero la sola pena pecuniaria. Meglio sarebbe, pertanto, ritornare al testo originario dell'articolo 593 del codice di procedura penale, e prevedere in particolare la inappellabilità delle sole sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali sia stata applicata la pena pecuniaria. Tale previsione, inoltre, aprirebbe la strada ad una futura possibile depenalizzazione delle corrispondenti fattispecie di reato, assecondando il medesimo obiettivo di riduzione dei carichi di lavoro del giudice penale che ha ispirato le modifiche apportate all'articolo 593 del codice di procedura penale con l'articolo 18 della legge n.468 del 1999.

Segue un breve intervento del senatore GRECO che richiama l'attenzione anche sulla possibilità di un'utilizzazione strumentale dell'attuale previsione dell'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale.

Il relatore CALVI esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 e parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che esso sia modificato sostituendo le parole «può essere proposto» con le altre «l'imputato può proporre». Sottolinea al riguardo come quest'ultima proposta emendativa realizzi un soddisfacente punto di equilibrio fra le esigenze di funzionalità – che giustificano una riduzione dell'appellabilità delle sentenze – e quelle di garanzia, che impongono che la possibilità dell'appello venga mantenuta in tutti i casi in cui la pronuncia giurisdizionale coinvolge interessi particolarmente rilevanti.

Il presidente PINTO prospetta un'ulteriore possibile modifica dell'emendamento 1.1.

Il senatore RUSSO, recependo i suggerimenti del relatore CALVI e del presidente PINTO, modifica l'emendamento 1.1 riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo). Evidenzia quindi come con tale ultima riformulazione si intenda, inoltre, chiarire che, qualora venga impugnato il capo della sentenza relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, ciò implicherà altresì la possibilità di impugnare anche gli altri capi della sentenza che applica la pena pecuniaria.

Il sottosegretario MAGGI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo), mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.2.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo) e il voto contrario sull'emendamento 1.2.

Il senatore FASSONE annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.2, sottolineando come la soluzione con esso proposta determinerebbe, con riferimento all'area dei delitti puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, un'ingiustificata disparità di trattamento fra le parti processuali e ricorda che non casualmente il testo del comma 3 dell'articolo 593, anteriormente alla modifica apportata con la legge n.468 del 1999, prevedeva l'inappellabilità delle sole sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con l'ammenda o con pena alternativa.

Dopo che il presidente PINTO ha verificato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è respinto l'emendamento 1.2.

Il senatore GRECO chiede che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), nel senso di porre in votazione prima il comma 1 di tale emendamento e poi il comma 2.

Il presidente PINTO, non essendovi osservazioni in senso contrario, dispone che la votazione avvenga per parti separate.

Il senatore GRECO annuncia il voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) e il voto favorevole sulla seconda parte dello stesso emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono approvati la prima e la seconda parte dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo), nonché l'emendamento nel suo complesso.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Calvi a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

*(1529) BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale*

*(4673-bis) Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato

*(4738-bis) Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge di iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Con riferimento al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo – e con particolare riguardo al carattere di urgenza che rivestono le disposizioni in materia di videoconferenze, oggetto del Capo I dell'ulteriore testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto del 9 novembre – si svolge un breve dibattito nel quale prendono la parola il presidente PINTO, il senatore CENTARO, il senatore RUSSO e il relatore FASSONE.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente PINTO comunica che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso sarà integrato, a partire dalla seduta anti-meridiana di domani, con la discussione in sede deliberante, del disegno di

legge nn. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4771****Art. 1.****1.2**

GRECO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"».

---

**1.1**

RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia può essere proposto appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se si impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno".

2. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole "con pena alternativa" sono sostituite dalle seguenti: "con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria"».

---

**1.1** (Nuovo testo)

Russo

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. 1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia l'imputato può proporre appello contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna altresì il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno".

2. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, al comma 1, le parole: "con pena alternativa" sono sostituite dalle seguenti: "con pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria"».

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**326<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(4634) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zimbabwe in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto ad Harare il 16 aprile 1999***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta la Commissione concordò una pausa di riflessione nell'*iter* del disegno di legge in esame, in considerazione della delicata situazione venutasi a creare in quel periodo nello Zimbabwe. Chiede quindi alla Relatrice e al rappresentante del Governo se ritengono che si possa riprendere e concludere l'esame in Commissione.

La relatrice DE ZULUETA pone in risalto che la sospensione dell'*iter* del disegno di legge fu necessaria, in quanto esso autorizza la ratifica di un accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti: sembrava quindi incauto procedere in tal senso proprio mentre nello Zimbabwe avvenivano occupazioni illegali delle aziende agricole, con l'appoggio del presidente Mugabe. Inoltre nello stesso periodo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Parlamento, in un clima caratterizzato da gravi intimidazioni verso le forze di opposizione.

Il problema delle terre resta tuttora aperto, anche per la differenza di vedute tra il tribunale supremo e il governo. Il clima politico è però migliorato, per il buon risultato ottenuto dall'opposizione, nonché per la no-

mina a ministro delle finanze del noto imprenditore Simba Makoni, che ha notevolmente aumentato la fiducia delle istituzioni finanziarie internazionali verso il governo di Mugabe.

In questa situazione sembra opportuno ratificare l'accordo bilaterale sulla protezione degli investimenti, sia per tutelare gli imprenditori italiani che hanno investito in quel paese sia per incoraggiare il ritorno dello Zimbabwe a una situazione di piena legalità.

Il sottosegretario SERRI concorda con le conclusioni della Relatrice, facendo presente che anche i diciotto imprenditori italiani proprietari di aziende agricole sollecitano la ratifica dell'accordo, allo scopo di proteggere meglio i propri interessi nel caso di esproprio. Peraltro l'ambasciata italiana si è già attivata efficacemente allo scopo di tutelare i connazionali le cui aziende sono state inserite nell'elenco delle terre da occupare.

L'Italia, che ha mantenuto buoni rapporti con il governo e con l'opposizione e ha in corso numerosi programmi di aiuto nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, ritiene opportuno inviare un segnale politico a favore della stabilizzazione democratica dello Zimbabwe, anche in vista delle elezioni presidenziale del 2002. È peraltro auspicabile una soluzione equa del complesso problema delle terre, che non può prescindere probabilmente da una sia pur limitata redistribuzione della proprietà agricola, attualmente concentrata in poche aziende. Si tratta di una soluzione non facile, ma che è possibile perseguire grazie alla relativa autonomia della magistratura e all'influenza che la comunità internazionale può avere sul corso degli eventi.

Il senatore PIANETTA, premesso che già nella scorsa seduta non condivise l'utilità di una pausa di riflessione, sollecita una rapida approvazione del disegno di legge. L'obiettivo di favorire una pacifica evoluzione della crisi dello Zimbabwe può essere perseguito con altri strumenti, certamente più efficaci della sospensione di un accordo internazionale che è interesse dell'Italia ratificare al più presto.

Il senatore SERVELLO chiede quali elementi inducano il Governo a ritenere possibile la stabilizzazione democratica dello Zimbabwe, al di là dei risultati delle recenti elezioni. In realtà la profonda crisi politica di quel paese potrebbe anche condurre a sviluppi indesiderati, soprattutto se la comunità internazionale dovesse compiere passi falsi. Invita pertanto il Governo italiano a mantenere un atteggiamento di equidistanza tra il governo di Robert Mugabe e l'opposizione.

Il sottosegretario SERRI precisa che il Governo non intende affatto appoggiare una delle due parti, né considera rilevante l'esito delle prossime elezioni presidenziali ai fini delle buone relazioni fra i due Stati. Sottolinea invece l'importanza del ripristino della legalità e della stabilizzazione delle istituzioni politiche.

Il presidente MIGONE ricorda che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato alla Relatrice di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

*(4777) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999*

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CORRAO, il quale anzitutto invita il Governo a chiarire lo stato dei rapporti bilaterali con l'Etiopia, dopo la conclusione del conflitto nel Corno d'Africa, e domanda in particolare quale attuazione è stata data finora all'impegno che l'Italia ha solennemente assunto di restituire l'obelisco di Axum. Chiede poi se un rappresentante del Governo italiano ha partecipato al recente rito di sepoltura dell'ultimo Negus.

In generale, appare opportuna una riflessione critica sulle responsabilità dell'Italia nei confronti dell'Etiopia, che potrebbe fornire ampio materiale a chi propone una revisione della storia patria, tenuto conto delle atrocità commesse dalle forze armate italiane durante la guerra del 1935, con largo impiego di gas tossici.

Nel merito dell'accordo in esame, fa presente che esso reca disposizioni ampiamente sperimentate, volte a perseguire il duplice scopo di evitare la doppia imposizione di uno stesso reddito e di prevenire evasioni fiscali. Qualche perplessità può suscitare però la parte dell'accordo che riguarda le *royalties*, che non sembra coerente con la politica di sostegno allo sviluppo economico dell'Etiopia, perseguita con gli strumenti della cooperazione.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole alla ratifica degli atti in esame, sottolineando che sono trascorsi già troppi anni dal negoziato svoltosi a partire dal 1994, nonché dalla firma della convenzione e del protocollo aggiuntivo. Per quel che riguarda la retrospettiva storica suggerita dal Relatore, fa presente che l'uso dei gas durante la guerra in Etiopia non è affatto provato, mentre sarebbe opportuno riflettere sulle vicende di quel paese dal 1977 in poi, soprattutto per quel che riguarda i rapporti con l'Eritrea.

Il sottosegretario SERRI precisa che le disposizioni in materia di *royalties* sono state inserite su richiesta della controparte e non pregiudicano affatto lo sviluppo economico dell'Etiopia. L'interscambio tra i due paesi è già relativamente soddisfacente, poiché l'Italia è il primo esporta-

tore e il quarto importatore di prodotti etiopici; un ulteriore impulso alle relazioni economiche potrebbe derivare dall'entrata in vigore dell'accordo contro le doppie imposizioni.

Sul piano politico le relazioni bilaterali sono eccellenti, soprattutto dopo il viaggio compiuto dal Presidente della Repubblica Scalfaro nel Corno d'Africa. Durante il conflitto tra Etiopia ed Eritrea, terminato con il «cessate il fuoco» che fortunatamente regge dal mese di giugno, il Governo italiano ha favorito una soluzione politica e successivamente ha continuato a dare il suo apporto al processo di pace che si svolge nella cornice dell'Organizzazione per l'Unità Africana. È previsto che l'Italia partecipi alla forza di pace, già costituita, con un limitato contingente di uomini e di mezzi, che potrà essere incrementato dopo il parziale ritiro della forza di pace inviata in Bosnia.

Il sottosegretario Serri rileva poi che il rito funebre per la sepoltura del Negus ha avuto un carattere strettamente religioso, e, quindi, nessun governo ha inviato propri rappresentanti. Quanto alla restituzione dell'obelisco di Axum, vi è stata una battuta di arresto legata al conflitto nel Corno d'Africa, dal momento che vi sono stati combattimenti in zone assai vicine alla città di Axum. La commissione italo-etiopica ha comunque proseguito i suoi lavori e sta concordando le modalità del trasporto e del reinsediamento dell'obelisco, che sarà affidato al Governo italiano, anche in considerazione dei rilevanti problemi di ordine tecnologico.

Il presidente MIGONE sottolinea l'opportunità di evitare l'ulteriore protrarsi dei tempi per l'adempimento degli impegni assunti in ordine alla restituzione dell'obelisco di Axum. Appare infatti essenziale che sia presto dissipata l'impressione che da parte dell'Italia ci si intenda avvalere di argomentazioni di ordine tecnico unicamente al fine di sottrarsi all'attuazione degli accordi internazionali.

In conclusione, si augura che l'ampia convergenza manifestatasi oggi in Commissione, al di là delle divisioni di schieramento, possa rendere più agevole l'azione di coloro che, come il sottosegretario Serri, si sono sempre dichiarati senza incertezze favorevoli alla restituzione di un monumento che riveste straordinario significato per l'identità storica dell'Etiopia e che potrà anche contribuire all'affermazione del turismo in quel paese.

Il senatore SCALFARO ricorda in primo luogo di aver a suo tempo assunto come Presidente della Repubblica un preciso impegno nei confronti dell'Etiopia, durante una visita di Stato, per la restituzione dell'obelisco di Axum, facendo presente che su tale scelta non mancarono resistenze accanite, e a tratti poco connotate nel senso della dignità. Una volta completato il suo mandato come Presidente della Repubblica, tali atteggiamenti si sono intensificati, e si è assistito ad un progressivo affievolimento dell'impegno per la concreta restituzione del manufatto.

Si tratta di scelte poco commendevoli dal punto di vista etico, e suscettibili di danneggiare la presenza dell'Italia nel Corno d'Africa, che vi-

ceversa sarebbe significativamente rilanciata dalla restituzione dell'obelisco.

Nel merito, non può ritenersi accettabile, sia in termini giuridici che morali, la posizione di chi ritiene che l'aggressione costituisca un titolo valido ai fini dell'acquisto della proprietà; ciò, anche per coerenza con il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione.

Il presidente MIGONE rileva come sia paradossale che da parte di ambienti dell'amministrazione dei beni culturali si ritenga di potersi fare scudo di orientamenti contrari alla restituzione dell'obelisco che sarebbero stati espressi dall'opposizione di centro-destra, mentre emerge che tutte le forze politiche rappresentate in Commissione sono favorevoli al rispetto delle intese raggiunte in sede internazionale.

Il sottosegretario SERRI fa presente che il ritardo verificatosi nella restituzione non va in realtà attribuito a difficoltà di ordine tecnico; queste infatti, pur essendo obiettivamente rilevabili, sono state ormai risolte, grazie anche all'intenso impegno posto in essere. Ciò che ha impedito di dar seguito finora alle intese sono state le operazioni belliche che hanno lungamente coinvolto un ambito territoriale pericolosamente prossimo all'area in cui dovrà essere reinstallato l'obelisco.

Essendo ormai da qualche tempo intervenuta la cessazione delle ostilità, l'iniziativa della restituzione, che in nessuna fase è mai stata comunque messa in causa, è tornata nuovamente d'attualità. Con tali presupposti, circa venti giorni fa la commissione mista italo-etiopica si è riunita, pervenendo ad una decisione su quasi tutte le questioni che erano rimaste aperte; ciò lascia presumere che, entro qualche mese, il trasferimento dell'obelisco sarà concretamente realizzato.

Il senatore MAGLIOCCHETTI rileva preliminarmente come la scelta della restituzione dell'obelisco all'Etiopia sia senz'altro condivisibile sul piano concreto. Risulta invece arbitrario considerarla come una sorta di logico corollario di un indirizzo generale per il quale i paesi che, nel corso della loro storia, hanno effettuato operazioni belliche fuori dal territorio nazionale sarebbero soggetti, anche a distanza di decenni o di secoli, a speciali responsabilità per le distruzioni o manomissioni dell'altrui patrimonio storico, archeologico e artistico. Se così dovesse essere, ad esempio, l'Italia avrebbe titolo per pretendere quantomeno un atto di contrizione della Francia per le distruzioni e le spoliazioni effettuate dalle truppe napoleoniche, o degli Stati Uniti per la decisione, oltretutto totalmente priva di giustificazione sul piano tattico-militare, di bombardare in modo intensivo l'Abbazia di Montecassino.

L'oggetto della discussione va quindi circoscritto al caso presente, ed in tale più limitata prospettiva non sembra comprensibile come il trasporto dell'obelisco di Axum in Etiopia possa risultare tanto difficoltoso, considerato che il manufatto poté compiere il percorso inverso in un'epoca nella quale le tecnologie disponibili erano certamente meno avanzate.

In ogni caso, sarebbe improprio che si riversasse sui funzionari dei beni culturali la responsabilità di ritardi che possono semmai trovare spiegazione in un affievolimento della volontà politica delle autorità competenti. Per parte sua, il centro-destra è compatto nel dichiarare la propria convinta volontà nel senso di una rapida attuazione degli accordi internazionali relativi alla restituzione dell'obelisco.

Il presidente MIGONE rileva come nella presente occasione siano ravvisabili profili attinenti ad una responsabilità politica dell'amministrazione, come avviene ogni volta che settori amministrativi si fanno portatori di opinioni e indirizzi che trascendono la sfera tecnico-esecutiva, portandoli avanti anche attraverso il ricorso ad un atteggiamento di scarsa collaborazione, magari in attesa di un cambiamento degli equilibri politici. Per parte loro, peraltro, le autorità politiche non vanno indenni da specifiche responsabilità allorché rinunciano a perseguire la puntuale attuazione delle scelte assunte, tollerando il perpetuarsi di manovre dilatorie.

Il relatore CORRAO sottolinea l'esigenza di evitare che siano frapposti ulteriori indugi rispetto all'attuazione dell'impegno assunto dall'Italia nel senso della restituzione dell'obelisco di Axum all'Etiopia. Ove sussistano problemi nel reperire le competenze tecniche necessarie al trasporto, andrà considerato il ricorso allo strumento della gara d'appalto. Una volta che il manufatto sarà stato riportato in Etiopia, potranno essere effettuati, anche a cura del settore della cooperazione italiana, gli interventi necessari per garantire la protezione antisismica e in generale per valorizzare dal punto di vista culturale e turistico l'intera area archeologica di Axum.

In conclusione, auspica che il Governo si adoperi per dar corso in tempi ravvicinati agli impegni assunti, osservando come non sia tollerabile il perpetuarsi di atteggiamenti di scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate.

Il presidente MIGONE prospetta l'opportunità della presentazione da parte del Relatore di un ordine del giorno volto a raccogliere le sollecitazioni e gli spunti emersi dalla odierna discussione.

La senatrice DE ZULUETA manifesta convinta adesione alle considerazioni svolte dal Relatore, in particolare per ciò che attiene all'opportunità di prevedere l'indizione di una gara d'appalto per il conferimento dell'incarico del trasporto in Etiopia dell'obelisco di Axum. In ogni caso, poiché l'Italia si è impegnata a restituire tale manufatto, essa non ha più titolo per far valere condizionalità e riserve, essendo la responsabilità per la sua conservazione destinata a far capo al governo dell'Etiopia.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce al Relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

*(4803) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati e membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999*

*(4815) Ratifica ed esecuzione del protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999*

*(4816) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999*

(Esame congiunto con esiti separati)

Il PRESIDENTE propone che, data l'identità delle materie trattate dai tre disegni di legge in titolo, su di essi si svolga una discussione congiunta, fatta salva ovviamente l'esigenza di dar corso in conclusione a votazioni distinte per ciascuno di essi.

Convieni la Commissione.

Riferisce quindi alla Commissione il relatore VERTONE GRIMALDI, il quale rileva come i tre protocolli oggetto di ratifica rispondano all'esigenza di adeguare il quadro istituzionale degli Accordi europei di associazione stipulati, rispettivamente, con la Polonia, la Romania e la Repubblica slovacca, all'avvenuto allargamento dell'Unione europea da dodici a quindici Stati membri. Si tratta di un adempimento di portata meramente formale, al quale il Parlamento è chiamato a concorrere in considerazione del fatto che non è stata contemplata, in sede di stipula dei menzionati accordi di associazione, una clausola di adeguamento automatico.

In conclusione, raccomanda l'approvazione dei tre disegni di legge in titolo.

Non essendovi iscritti a parlare, e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, si passa alle votazioni.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al Relatore, senatore Vertone Grimaldi, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4803.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al Relatore, senatore Vertone Grimaldi, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4815.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine al Relatore, senatore Vertone Grimaldi, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4816.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

407<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Veneto.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di Regolamento recante: «Semplificazione del procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali pubblici, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» (n. 778)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'allegato 1, n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50).

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il relatore CASTELLANI illustra uno schema di parere favorevole, con osservazioni, nel quale si rileva preliminarmente che le disposizioni recate dal regolamento in esame non potranno non essere riviste e modificate in caso di approvazione definitiva del disegno di legge n. 4338, recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sottolineando, in primo luogo, che appare opportuno chiarire come il regime della concessione si riferisca esclusivamente ai beni demaniali.

Sarà poi necessario evitare – continua il relatore – il rinvio ad un decreto ministeriale, come previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7, comma 6, per definire le modalità di presentazione delle domande di concessione o locazione e ulteriori modalità e clausole relative alle concessioni, prevedendo già nel regolamento quanto richiamato dalle disposi-

zioni di rinvio, al fine di rendere più certo e trasparente il contenuto del regolamento medesimo.

Dovranno quindi essere definiti più puntualmente i tempi del procedimento, raccordando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, commi 4 e 5, evitando di ricorrere ad ipotesi di silenzio-rifiuto, pur mantenendo termini perentori per l'esame e la definizione delle istanze di concessione o locazione presentate dai soggetti legittimati.

Il sottosegretario VENETO dichiara di concordare con lo schema di parere favorevole, con osservazioni, predisposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente GUERZONI avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, già convocate per la presente settimana, è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione delle lotterie da effettuare nell'anno 2001.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**476<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

*indi del Vice Presidente*

BISCARDI

*Intervengono il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino e il sottosegretario per lo stesso Dicastero Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

Il presidente OSSICINI, su sollecitazione di alcuni senatori, dispone la sospensione della seduta sino alle ore 16, onde consentire la partecipazione ai lavori dell'Assemblea.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 (n. 776)**

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 novembre scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – il senatore Masullo aveva svolto la relazione introduttiva. Dichiarò quindi aperto il dibattito.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI dichiara di condividere l'illustrazione del relatore Masullo. Rimarca peraltro come lo schema di decreto espliciti, tra i suoi obiettivi, il potenziamento della rete dell'alta formazione attraverso modalità distinte (consolidamento e costituzione di scuole superiori; promozione di corsi di dottorato e di percorsi formativi di post-

dottorato a forte integrazione tra alta didattica e ricerca avanzata; co-finanziamento dei programmi dell'Unione Europea, volti a rafforzare attività di formazione, con particolare riferimento alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno). A tali modalità sono destinate risorse finanziarie complessive pari al 34 per cento di quelle messe a disposizione dallo schema, senza che tuttavia vi sia una specificazione ulteriore – auspicabile, a suo avviso – di come queste risorse si ripartiscano tra i diversi strumenti indicati e si rivolgano alla formazione post-laurea nel Mezzogiorno. Ancora, sarebbe opportuno un incremento della percentuale di risorse (pari nello schema al 12 per cento) destinate alla riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud. Tale finalità dovrebbe inoltre – egli ritiene – essere espressamente ribadita nell'ambito dello specifico obiettivo di promuovere corsi di dottorato e percorsi formativi di post-dottorato di alta ricerca e didattica. In assenza di siffatte precisazioni, concreto è il rischio che le finalità poste dallo schema non varchino lo stato di mera dichiarazione di intenti, non adeguatamente sostenuta da una congrua strumentazione finanziaria. Conclusivamente sollecita da parte del Governo un fattivo impegno, in linea con un intervento volto a superare iniqui e antichi squilibri che affliggono il Mezzogiorno anche nel campo della formazione e della ricerca.

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per l'esposizione del relatore Masullo, che ha indicato i criteri di lettura dello schema, per quanto concerne sia il contenuto sia i rilievi formulati dagli organi consultati dal Governo, in particolare il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Lo schema – egli rimarca – si configura come articolato su quattro grandi ambiti di intervento: la didattica; la ricerca (con la costituzione di scuole superiori e lo sviluppo di centri di eccellenza); l'apertura alla ricerca europea; l'ammodernamento delle strutture. Se tale ampia prospettazione di interventi può dirsi condivisibile, vi è per contro da domandarsi se non sia preferibile l'individuazione, nell'ambito triennale, di taluni momenti prioritari, rispetto a una elencazione estesa di finalità. Ove si accedesse a siffatta impostazione, per così dire monografica, emergerebbe la peculiare rilevanza delle innovazioni didattiche e dell'elevamento della qualità della ricerca, per le quali un'ottica di indirizzo, con indicazione di alcune priorità (avvalorate anche dal peso percentuale nella destinazione delle complessive risorse), pare preferibile ad una analitica e dettagliata specificazione percentuale, quale suggerita invece dal senatore Lombardi Satriani. Riguardo infine al decongestionamento degli atenei, si pone l'interrogativo su come la sua previsione nello schema si coordini con l'impianto normativo e amministrativo attualmente operante, del quale non pare qui profilarsi una rivisitazione. Si tratta di un aspetto suscettibile di chiarimento da parte del Governo, rimanendo ferma l'esigenza di imprimere, rispetto a quanto già realizzato, una spinta ulteriore in direzione del decongestionamento, con una sua finalizzazione che non sia tutta racchiusa entro una prospettiva, relativa agli studenti e ai docenti, meramente numerica.

Il senatore TONIOLLI registra con soddisfazione che, per la prima volta, lo schema di decreto è stato presentato alle Camere prima dell'inizio del triennio di riferimento. Lamenta tuttavia che esso dedichi scarsa attenzione alla ricerca, sia pura che applicata, nonché al possibile apporto dei privati. Rileva altresì la limitata incisività dello schema in esame, le cui risorse finanziarie sono percentualmente irrilevanti rispetto a quelle del fondo per il funzionamento ordinario delle università.

Manifesta comunque l'orientamento complessivamente favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento.

Il senatore BISCARDI manifesta preliminarmente apprezzamento per la relazione del senatore Masullo e per i contenuti dello schema di decreto in esame. Ritene tuttavia che alcune delle indicazioni presenti nell'originaria stesura del testo – quale inviato per il parere al CUN, alla CRUI e al Consiglio nazionale degli studenti (CNSU) – dovrebbero essere mantenute. In particolare, tralasciando il riferimento relativo al sostegno per la trasformazione degli ISEF (su cui, ricorda, la Commissione è chiamata ad esprimersi a diverso titolo nel contesto di un affare ad essa assegnato dalla Presidenza del Senato), egli richiama la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della prima stesura, che opportunamente indicava tra gli obiettivi del triennio 2001-2003 la costituzione di scuole avanzate a forte integrazione tra didattica e ricerca. Ricorda infatti l'esigenza di definire compiutamente la questione della formazione e del reclutamento del personale docente scolastico (finora gestito, da un lato, attraverso concorsi ordinari atti a verificare la preparazione culturale dei candidati ma purtroppo privi di riscontri pedagogici e didattici e, dall'altro, attraverso inopinati inquadramenti *ope legis*), anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 341 del 1990 che ha previsto l'istituzione di facoltà di scienze della formazione e, nell'ambito di queste, di corsi biennali di specializzazione per i docenti delle scuole secondarie superiori. Non può infatti non rilevarsi come tali facoltà non si facciano carico di individuare le discipline fondamentali per la specializzazione e non abbiano rapporti diretti con le istituzioni scolastiche.

Secondariamente, registra con soddisfazione la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, nella versione modificata a seguito dei pareri resi dagli organi consultivi, che pone fra gli obiettivi del triennio il consolidamento e la promozione di centri di eccellenza nella ricerca. Al riguardo, sollecita tuttavia un'attenta selezione affinché il loro numero sia ristrettissimo e caratterizzato da una elevata qualificazione.

Il senatore PAPPALARDO pone criticamente l'accento sul secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, che individua tra gli obiettivi della programmazione la promozione di congruenti percorsi formativi di post-dottorato a forte integrazione fra alta didattica e ricerca avanzata. Ritene infatti che si tratti di attività ancora prive di una precisa configurazione, il cui unico aggancio legislativo è contenuto nell'articolo

4, comma 3, della legge n. 210 del 1998, a cui pare inopportuno destinare parte delle già scarse risorse disponibili.

Il senatore RESCAGLIO esprime apprezzamento per la logica pluriennale della programmazione, che consente fra l'altro una più precisa valutazione dei risultati conseguiti. Auspica altresì che, nell'ambito dell'adeguamento delle strutture e dei servizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, sia compreso quello delle biblioteche che, con particolare riferimento alle facoltà umanistiche, risultano purtroppo carenti nel campo della letteratura moderna.

Si associa inoltre al senatore Biscardi nell'auspicio che i centri di eccellenza per la ricerca siano limitati nel numero ma altamente qualificati.

Esprime poi consenso rispetto all'obiettivo, indicato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, di realizzare nuovi interventi per il decongestionamento degli atenei. Nell'auspicare infine che gli interventi volti alla riduzione degli squilibri prefigurati dalla lettera d) si riferiscano principalmente a squilibri di carattere strutturale, sollecita la ripresa di una tradizione culturale purtroppo in via di appannamento e relativa alle pubblicazioni dei docenti universitari.

Il senatore LORENZI elogia il Governo per la tempestiva presentazione dello schema di decreto in esame, finalmente presentato prima dell'inizio del triennio di riferimento. Egli tuttavia rileva come da parte del CUN e della CRUI siano stati espressi non pochi rilievi critici, soprattutto in ordine al respiro finanziario del provvedimento, che certo appare discordante rispetto all'ambizioso obiettivo, annunciato dal Governo, di elevare il rapporto tra spesa statale per la ricerca e prodotto interno lordo ai livelli europei, dunque con l'attribuzione a questo settore di 4.000 miliardi (importo corrispondente a circa il 30 per cento dell'attuale bilancio del Ministero). Ben diversamente, il programma per il triennio 2001-2003 in esame coinvolge investimenti addizionali per anno non superiori a 150 miliardi, ben lontani dalle risorse stimate necessarie dalla CRUI per un effettivo e significativo rilancio del settore. Vi è pertanto da auspicare fortemente che il Governo tenga fede agli obiettivi dichiarati, reperendo, nell'ambito di altri provvedimenti, gli strumenti finanziari opportuni. Per quanto più specificatamente attiene al contenuto dello schema in esame, esso mira a finanziare la riforma didattica, a rafforzare la ricerca universitaria, a diversificare l'offerta formativa universitaria e a sviluppare centri di ricerca di eccellenza e progetti di ricerca di interesse nazionale. Si tratta di obiettivi di forte significato, che debbono essere integrati dal riequilibrio e dal decongestionamento, con l'istituzione e lo sviluppo di atenei commisurati alle esigenze del territorio. Poiché lo schema comunque prospetta una serie di misure a favore dell'università, preannuncia conclusivamente che il suo voto non potrà essere contrario.

Il presidente BISCARDI comunica che in Assemblea non sono previste votazioni prima delle 17,30. Ritiene pertanto che la seduta possa continuare, fino alla conclusione del provvedimento in titolo.

La senatrice BRUNO GANERI esprime consenso per la relazione introduttiva del senatore Masullo. Richiama peraltro l'attenzione sul ruolo svolto dalla formazione al fine di contrastare la disoccupazione e, in tale ottica, sull'incidenza del contesto socio-economico di riferimento sulle strutture universitarie, in particolare nelle aree depresse del Paese.

Sollecita altresì il Governo a mantenere netta la linea di confine tra didattica e ricerca e a concentrare i centri di eccellenza in pochissime strutture selezionate.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica quindi il relatore MASSULLO. Al senatore Lombardi Satriani, che richiamava l'esigenza di una organizzazione del provvedimento per topografie di materie, fa osservare che il decreto si incardina nella struttura amministrativa ed è conseguentemente organizzato per specie di interventi. In particolare, la funzione di riequilibrio è presente in una molteplicità di interventi, alcuni dei quali da realizzarsi in regime di cofinanziamento con l'Unione europea.

Conviene poi con il senatore Monticone sull'esigenza di operare interventi di decongestionamento innovativi, ricostruendo qualitativamente gli atenei; sottolinea tuttavia anche la necessità di procedure incisive che, con metodologia costante e non episodica, incidano sul decongestionamento impedendo fenomeni di riaccorpamento.

Al senatore Toniolli, che lamentava una scarsa attenzione per la ricerca, fa indi presente che – nell'ambito del provvedimento – la ricerca è considerata nel suo intimo intreccio con la didattica universitaria e quindi non si palesa tutta l'attenzione di cui essa è invece oggetto.

Quanto al richiamo svolto dal senatore Biscardi all'esigenza di definire puntualmente i percorsi formativi degli insegnanti, osserva che tale problematica si connette con la nuova articolazione dei corsi universitari, che impone una revisione delle scuole di specializzazione per i docenti.

Conviene inoltre con le sollecitazioni relative ai centri di eccellenza, per i quali auspica la fissazione di parametri oggettivi quali il carattere di residenzialità, il rapporto fra docenti e discenti, la presenza di forme di tutorato, l'adeguatezza delle attrezzature per la didattica e la ricerca (fra cui potrebbe essere recuperato il richiamo alle biblioteche).

Il senatore Pappalardo, prosegue il relatore, esprimeva poi preoccupazione per la destinazione di fondi a percorsi formativi post-dottorato, quasi che essi potessero prefigurare segmenti di quarto livello. Al riguardo, concorda con l'opportunità di alcuni correttivi, onde chiarire che il sostegno deve essere indirizzato all'utilizzazione dei dottori di ricerca in particolari attività, sgombrando tuttavia il campo da possibili fraintendimenti.

Il relatore invita altresì il senatore Lorenzi a considerare distintamente il fondo per il finanziamento ordinario e quello per lo sviluppo, os-

servando al riguardo che la manovra finanziaria in corso di esame alla Camera dei deputati prevede un incremento di circa 1.000 miliardi del fondo per il finanziamento ordinario.

Risponde infine alla senatrice Bruno Ganeri, convenendo che gli squilibri attualmente riscontrabili nel sistema universitario non possano essere imputati solo a fattori interni al singolo ateneo, che è indubbiamente parte di un più complesso organismo.

Agli intervenuti replica altresì il ministro ZECCHINO, il quale invita la Commissione a considerare che lo schema di decreto in titolo è uno degli strumenti della politica universitaria, cui la manovra finanziaria all'esame del Parlamento attribuisce, per la prima volta dopo molti esercizi finanziari, consistenti riconoscimenti: oltre a un incremento di 950 miliardi del fondo per il finanziamento ordinario, sono infatti stanziati 1.200 miliardi per l'edilizia universitaria e 225 miliardi per le residenze universitarie. Tale è pertanto l'ottica in cui vanno lette le percentuali previste dallo schema di decreto, prima fra tutte la devoluzione del 30 per cento all'innovazione didattica.

Con riferimento ai rilievi del senatore Lombardi Satriani sulle esigenze di riequilibrio fra Nord e Sud, preannuncia poi la trasmissione alla Commissione di una dettagliata documentazione sulla manovra di riequilibrio operata dal Ministero attraverso il fondo ordinario. Sottolinea infatti come tutte le risorse aggiuntive siano state destinate proprio a tale finalità, non solo con riferimento agli squilibri fra Nord e Sud, ma anche con riguardo a situazioni particolarmente critiche. Del resto, osserva, l'inserimento degli interventi di riequilibrio fra gli obiettivi programmatici rappresenta una scelta politicamente emblematica, che va considerata nel complesso della manovra proposta.

Risponde poi al senatore Toniolli che le università saranno pienamente coinvolte nello sviluppo della ricerca prefigurato dal Programma nazionale, di cui la Commissione ha già esaminato le Linee guida. Al riguardo, richiama l'attenzione sulla novità rappresentata dall'istituzione di un Fondo per la ricerca di base, da affiancare al già esistente Fondo per la ricerca applicata, recentemente votata dalla Camera dei deputati. Conferma altresì la piena intenzione del Governo di mantenere inalterate le cifre indicate dal Programma nazionale della ricerca, che consentirebbero di colmare, nel prossimo anno, il *deficit* accumulato nel decennio 1990-2000.

Quanto ai centri di eccellenza, conviene sull'opportunità di limitarne il numero a vantaggio della qualità. Concorda altresì con la proposta del relatore di porre la residenzialità quale parametro indispensabile.

Rassicura infine il senatore Pappalardo che i percorsi formativi di post-dottorato non prefigurano un quarto livello formativo, per il cui esame non sarebbe peraltro questa la sede appropriata. Si tratta invece di una attività che, nell'ottica della formazione continua, il Ministero intende sostenere nel pieno rispetto dell'autonomia degli atenei e con particolare riferimento alle facoltà di medicina.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore Masullo di redigere un parere favorevole con osservazioni nei termini emersi dal dibattito.

*AFFARE ASSEGNATO*

**Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il relatore BISCARDI avverte di aver predisposto una bozza di risoluzione, che sarà messa quanto prima a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

412<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Vita e Lauria e per i lavori pubblici Mangiacavallo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4818) Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Prima di dare inizio alla discussione generale, la Commissione conviene sull'opportunità di fissare fin d'ora il termine di presentazione degli emendamenti, che viene stabilito per giovedì 23 novembre alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

**(4785) DONDEYNAZ. – Norme concernenti lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny**

(Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, che ha lo scopo di reperire i finanziamenti per uno studio di fattibilità volto a realizzare una nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese, ed in particolare il tratto Aosta – Martigny.

A tale riguardo, auspica che si creino le condizioni per un trasferimento dell'esame alla sede deliberante, tenuto conto del delicato momento che sta attraversando la regione Valle d'Aosta.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, il senatore VEDOVATO chiede un breve rinvio dell'esame allo scopo di verificare se non sia già in corso una progettazione dell'opera da parte delle Ferrovie dello Stato; se ciò fosse, il provvedimento sarebbe superfluo.

Dopo che i senatori SEMENZATO e BALDINI si sono riservati di far conoscere le determinazioni dei rispettivi Gruppi di appartenenza circa la proposta del trasferimento alla sede deliberante, il presidente PETRUCCIOLI assicura che effettuerà gli approfondimenti richiesti dal senatore Vedovato, per poi riferire quanto prima alla Commissione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato

*(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni*

*(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo*

*(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione*

*(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)*

*(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*

*(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

*(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione*

*(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento*

*(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»*

*(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori*

*(3948) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva*

(4437) CASTELLI ed altri. – *Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*

– e voti regionali nn. 65 e 214 e petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Riprendono le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.1000.

Dopo che il senatore VERALDI ha ritirato il subemendamento 3.1000/128 ed il senatore FOLLONI ha ritirato i subemendamenti 3.1000/122 e 3.1000/130-*bis*, posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti: 3.1000/113, 3.1000/114, 3.1000/115, 3.1000/116, 3.1000/117, 3.1000/118, 3.1000/119, 3.1000/121, 3.1000/123, 3.1000/124, 3.1000/125, 3.1000/129, 3.1000/130 e 3.1000/131.

Il subemendamento 3.1000/132 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Dopo dichiarazioni di voto contrario del senatore FALOMI e favorevole del senatore BALDINI, nonché con il parere contrario del presidente PETRUCCIOLI e del sottosegretario VITA, posti congiuntamente ai voti sono respinti i subemendamenti 3.1000/133, 3.1000/134 e 3.1000/135.

A questo punto, considerata la concomitanza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il Presidente sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15, viene ripresa alle ore 16.*

Il presidente PETRUCCIOLI presenta un nuovo subemendamento (3.1000/135-*bis*) volto a precisare, al comma 8, che l'Autorità dovrà adottare il regolamento entro il 30 giugno 2001.

Il subemendamento in questione, posto ai voti, viene approvato.

Successivamente, sono respinti i subemendamenti 3.1000/136 e 3.1000/137.

Il senatore BALDINI ritira il subemendamento 3.1000/138, mentre il 3.1000/139 viene considerato precluso.

Con successive votazioni, sono poi respinti i subemendamenti 3.1000/140, 3.1000/141, 3.1000/142, 3.1000/143, 3.1000/144 e 3.1000/145.

Il senatore BALDINI ritira il subemendamento 3.1000/146 mentre il 3.1000/147 viene dichiarato decaduto per assenza dei presentatori.

Dopo che è stato respinto il subemendamento 3.1000/148, il senatore LEONI ritira il subemendamento 3.1000/149.

Il subemendamento 3.1000/150 è respinto.

I subemendamenti 3.1000/151 e 3.1000/152 sono dichiarati decaduti, mentre il senatore RAGNO ritira il subemendamento 3.1000/153.

Il senatore FALOMI ritira il subemendamento 3.1000/154. Viene dichiarato decaduto il 3.1000/155.

Sono poi posti ai voti e respinti i subemendamenti 3.1000/156 e 3.1000/157.

Viene quindi accolto il subemendamento 3.1000/158, mentre il 3.1000/159 è dichiarato decaduto.

Posti ai voti, sono poi respinti i subemendamenti 3.1000/160, 3.1000/161 e 3.1000/162.

Sono dichiarati invece decaduti i subemendamenti 3.1000/163 e 3.1000/164.

Posti ai voti, sono respinti i subemendamenti 3.1000/165 e 3.1000/166 mentre il 3.1000/167 è decaduto.

Viene poi respinto il subemendamento 3.1000/168 ed approvato il 3.1000/169.

Il presidente PETRUCCIOLI presenta poi un nuovo subemendamento (3.1000/169 *bis*) volto ad aggiungere al comma 8 le seguenti lettere: «f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni; g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale».

Il subemendamento in questione viene posto ai voti ed approvato.

Il subemendamento 3.1000/170, riformulato dal senatore Falomi nel senso di introdurre una lettera recante l'obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro, viene approvato.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti i subemendamenti: 3.1000/171, 3.1000/172, 3.1000/173, 3.1000/174, 3.1000/175,

3.1000/175-*bis*, 3.1000/176, 3.1000/177, 3.1000/178, 3.1000/179, 3.1000/180 e 3.1000/181.

Sono invece accantonati i subemendamenti riferiti al comma 10 (dal 3.1000/182 al 3.1000/191).

Il senatore LEONI ritira poi i subemendamenti a firma Castelli 3.1000/217, 3.1000/221, 3.1000/235, 3.1000/242 e 3.1000/250. Viene dichiarato decaduto il subemendamento 3.1000/225, mentre tutti i restanti subemendamenti dal 3.1000/192 al 3.1000/270 vengono posti ai voti e respinti.

Su richiesta del senatore BALDINI, si conviene poi di prorogare sino alle ore 12 di giovedì 16 novembre prossimo il termine di presentazione dei subemendamenti agli emendamenti 4.1000 e 11.1000.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle 17,15.*

**EMENDAMENTO 3.1000 ALL'ARTICOLO 3 DEL  
TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1138 E RELATIVI  
SUBEMENDAMENTI**

**Art. 3.**

**3.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri.  
Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda)*

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

2. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora in tecnica analogica sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della conces-

sione, della licenza o dell'autorizzazione in tecnica analogica. A tal fine le emittenti richiedenti costituiscono consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero sulla base di un progetto di attuazione e di un progetto radioelettrico presentato dagli interessati.

3. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*Digital Audio Broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e DVB (*Digital Video Broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali.

4. Le trasmissioni televisive su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», adegua il piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica.

5. L'Autorità predispone il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale entro il 30 settembre 2001, con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio, sulla base dei piani di assegnazione di cui al comma 5, delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora su frequenze terrestri.

7. Nelle more dell'attuazione del piano di radiodiffusione sonora di cui al comma 5 il Ministero autorizza, per esigenze ambientali e sanitarie, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dal Ministero nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità tenendo conto dei principi della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati.

9. In ambito locale, il Ministero rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai seguenti servizi: MMDS (*microwave multipoint distribution systems*), MVDS (*multipoint video distribution systems*), LVDS (*local video distribution systems*), LMDS (*local multipoint distribution systems*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può costituire, ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre, una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti. I blocchi di programmi contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori. Al fine di sviluppare il settore della televisione digitale e la produzione audiovisiva italiana ed europea, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può partecipare direttamente o tramite società controllata a società di gestione di una piattaforma per la diffusione digitale di programmi televisivi e servizi, a condizione di contribuire direttamente o indirettamente all'attività di tale piattaforma con canali televisivi la cui programmazione sia, per almeno il 50 per cento, di produzione italiana o europea.

11. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle comunicazioni adotta» sono sostituite dalle seguenti: «L'Autorità adotta». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 3, comma 10, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero.

12. Il Ministero pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 9, sentita l'Autorità e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

13. Le licenze di cui al comma 9 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

14. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

15. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

16. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

---

### **3.1000/113**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, alla fine del secondo periodo aggiungere: «L'Autorità adotta tutte le misure idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri».*

---

### **3.1000/114**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 4, aggiungere, in fine: «entro il 31 dicembre 2001».*

---

### **3.1000/115**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 4, inserire le seguenti parole: «il piano per il digitale terrestre deve contenere le misure utili alla*

graduale diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale con l'obiettivo di raggiungere entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge almeno il 30 per cento della popolazione italiana e nei successivi 24 mesi, almeno il 90 per cento della popolazione italiana».

---

**3.1000/116**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 4, sono aggiunte le parole: «, sospendendone l'attuazione delle misure relative a modifiche degli impianti in tecnica analogica al fine di orientare gli investimenti per la conversione degli impianti in tecnica numerica al fine della massima diffusione del digitale terrestre».*

---

**3.1000/117**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis:*

«4-bis. Alle imprese televisive legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 122, anche se sottoposte a provvedimenti cautelari di sospensione emessi dall'autorità giudiziaria, è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva fino alla completa conversione strutturale del sistema di trasmissione da analogico a digitale».

---

**3.1000/118**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis:*

«4-bis. Alle imprese televisive locali, legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, è consentita la prosecuzione dell'attività con gli impianti di diffusione e connessi collegamenti, fino all'applicazione del piano di conversione alla tecnica digitale su frequenze terrestri».

---

**3.1000/119**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis:*

«4-bis. Fino alla data di adozione delle trasmissioni televisive esclusivamente in tecnica numerica, e comunque non superiore a 6 anni, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che sono stati esclusi dalle concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, possono proseguire l'esercizio degli impianti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni con gli obblighi e i diritti previsti per concessionari».

---

**3.1000/121**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 5, introdurre il seguente:*

«5-bis. I piani di cui ai commi 4 e 5 devono prevedere di norma l'utilizzazione di reti SFN (Single Frequency Network) per la radiodiffusione in ambito nazionale e di norma l'utilizzazione di reti MFN (Multi Frequency Network) eventualmente ricodificabili in ogni singolo impianto per la radiodiffusione in ambito locale. Queste ultime reti devono comunque garantire all'emittenza radiotelevisiva locale qualità del servizio almeno identica a quella dell'emittenza radiotelevisiva nazionale».

---

**3.1000/122**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 5, introdurre il seguente:*

«5-bis. I piani di cui ai commi 4 e 5 devono prevedere di norma l'utilizzazione di reti MFN (Multy Frequency Network) eventualmente ricodificabili in ogni singolo impianto per la radiodiffusione in ambito locale. Queste ultime reti devono comunque garantire all'emittenza radiotelevisiva locale qualità del servizio almeno identica a quella dell'emittenza radiotelevisiva nazionale».

---

**3.1000/123**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis Sono riconosciuti a favore delle emittenti radiofoniche *non profit* nazionali che trasmettono programmi di informazione superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari a garantire il diritto di informazione mediante sistemi satellitari degli italiani residenti nella comunità europea, nel continente australiano e in quello americano».

---

**3.1000/124**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Le emittenti radiofoniche nazionali *non profit* sono autorizzate ad accendere le frequenze, dove disponibili, fino al raggiungimento della quota del 60 per cento di copertura del territorio, prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997, e dall'articolo 1-ter della legge n. 5 del 2000. È fatto successivamente obbligo alle stesse emittenti di darne immediata notizia al Ministero per le comunicazioni, affinché attui i dovuti controlli».

---

**3.1000/125**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. L'Autorità riserva a favore dell'emittenza radiofonica comunitaria a carattere nazionale il dieci per cento delle frequenze terrestri digitali. Considerato l'elevato contenuto culturale e sociale dell'attività non a fini di lucro, il Ministero delle comunicazioni prevede per i titolari delle attività di cui sopra la copertura dei costi di installazione e gestione dei relativi impianti».

---

**3.1000/128**

ERROI, VERALDI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire le parole: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti indi-*

viduati dal piano approvato dall'Autorità» *con le seguenti*: «l'accorpamento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio».

---

### **3.1000/129**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire le parole*: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità» *con le seguenti*: «la modifica degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio o il trasferimento negli stessi siti individuati dal piano approvato dall'Autorità».

---

### **3.1000/130**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire le parole*: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità» *con le seguenti*: «la modifica degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio o il trasferimento negli stessi siti individuati dal piano approvato dall'Autorità».

---

### **3.1000/130-bis**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 7, sostituire il periodo*: «il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio nei siti individuati dal piano approvato dall'Autorità» *con il periodo*: «la modifica degli impianti di radiodiffusione sonora in esercizio o il trasferimento negli stessi siti individuati dal piano approvato dall'Autorità».

---

### **3.1000/131**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 8 con il seguente*:

«8. Contestualmente all'elaborazione del piano di cui al precedente comma 3 e sulla base delle esperienze maturate nel corso della fase di avvio e sperimentazione, l'Autorità elabora, d'intesa con il Ministero delle

comunicazioni, un disciplinare per il rilascio delle licenze che preveda quale titolo preferenziale la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri da parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza in tecnica analogica e che tenga conto degli investimenti economici effettuati dagli stessi operatori nella fase di sperimentazione e avvio. Nello stesso disciplinare dovranno essere previste le misure per garantire un significativo ruolo anche a quei soggetti attualmente non titolari di concessione, autorizzazione o licenza per le trasmissioni in tecnica analogica ma che, soprattutto con riferimento alle capacità editoriali possedute, possono fornire un contributo positivo alla diffusione del digitale terrestre sul piano dei contenuti trasmessi».

---

**3.1000/132**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1999, n. 249».*

---

**3.1000/133**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1999, n. 249».*

---

**3.1000/134**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.1000/135**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249».*

---

**3.1000/135-bis**

IL RELATORE

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo le parole: «dall'Auto-rità», inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2001».*

---

**3.1000/136**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo le parole: «della legge 31 luglio 1997, n. 249» sono aggiunte le seguenti parole: «, con particolare riferimento all'individuazione del periodo in cui non si applicano i limiti del predetto comma».*

---

**3.1000/137**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo le parole: «piani di assegnazione delle frequenze» sopprimere: «di cui ai commi 4 e 5» e sostituirle con le seguenti: «televisive e per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale».*

---

**3.1000/138**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sostituire la parola: «adottato» con la seguente: «redatto».*

---

**3.1000/139**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, le parole da: «adottato» sino a: «con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «emanato dall'Autorità entro 24 mesi dall'approvazione della presente legge, tenendo conto dei principi della presente legge, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell'esperienza maturata nel corso della fase di sperimentazione, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi».*

---

**3.1000/140**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, eliminare la lettera a).*

---

**3.1000/141**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere la lettera a).*

---

**3.1000/142**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, eliminare la lettera a).*

---

**3.1000/143**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, eliminare la lettera a).*

---

**3.1000/144**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) rilasciabilità delle licenze od autorizzazioni ai consorzi tra emittenti e individuazione delle rispettive responsabilità anche in relazione alla diffusione dei dati; rilasciabilità di licenze individuali per soggetti che provvedano al trasporto di segnale ed alla irradiazione dello stesso; impossibilità per questi ultimi soggetti e per soggetti collegati o controllati dagli stessi ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile di effettuare attività di produzione e radiodiffusione di programmi e di dati».

---

**3.1000/145**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) l'individuazione delle responsabilità tra i soggetti che forniscono contenuti, i soggetti che provvedono alla diffusione e i soggetti che svolgono entrambi i ruoli, e previsione dei regimi di concessione o licenza a seconda dei ruoli svolti».

---

**3.1000/146**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla fine della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè sulla base delle esperienze maturate nel corso della fase di sperimentazione».*

---

**3.1000/147**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

«a-bis) definizione di un titolo preferenziale per quei soggetti che diffondono nuovi programmi e nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri da

parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza in tecnica analogica;

*a-ter*) previsione di misure atte a garantire un significativo ruolo anche a quei soggetti attualmente non titolari di concessione, autorizzazione o licenza per le trasmissioni in tecnica analogica ma che, soprattutto con riferimento alle capacità editoriali possedute, possono fornire un contributo positivo alla diffusione del digitale terrestre sul piano dei contenuti trasmessi».

---

### **3.1000/148**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:*

«*a-bis*) definizione di un titolo preferenziale per quei soggetti che diffondono nuovi programmi e nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri da parte dei titolari di concessione, autorizzazione e licenza in tecnica analogica;

*a-ter*) previsione di misure atte a garantire un significativo ruolo anche a quei soggetti attualmente non titolari di concessione, autorizzazione o licenza per le trasmissioni in tecnica analogica ma che, soprattutto con riferimento alle capacità editoriali possedute, possono fornire un contributo positivo alla diffusione del digitale terrestre sul piano dei contenuti trasmessi».

---

### **3.1000/149**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera b), dopo le parole: «strutture di trasmissione» inserire: «nell'osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione».*

---

### **3.1000/150**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere la lettera c).*

---

**3.1000/151**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/152**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/153**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/154**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/155**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla lettera c), dopo le parole: «definizione dei compiti degli operatori» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del mercato satellitare e del cavo».*

---

**3.1000/156**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, alla fine della lettera c) inserire le seguenti parole: «anche considerando l'esperienza maturata nella fase di sperimentazione nonché quelle realizzate negli altri paesi dell'Unione europea».*

---

**3.1000/157**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, sopprimere la lettera d).*

---

**3.1000/158**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera d), dopo le parole: «in ogni blocco di diffusione» inserire le seguenti: «, oltre ai servizi multimediali veicolati».*

---

**3.1000/159**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, la lettera e) è soppressa.*

---

**3.1000/160**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, la lettera e) è soppressa.*

---

**3.1000/161**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera e) sono soppresse le parole da: «di diffondere il medesimo programma» sino a: «da parte dei soggetti operanti in tale ambito e».*

---

**3.1000/162**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera e), sostituire le parole: «sul territorio» con le seguenti: «sull'intero territorio».*

---

**3.1000/163**

FOLLONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/164**

CIMMINO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/165**

BORNACIN, RAGNO, PONTONE, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/166**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, lettera e), aggiungere le parole: «fatte salve l'articolazione di offerta e pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/167**

LO CURZIO

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale».*

---

**3.1000/168**

ROGNONI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione di offerte a pagamento di carattere locale, offerte avanzate da parte di emittenti locali».*

---

**3.1000/169**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere, in fine, alla lettera e) le parole: «fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico».*

---

**3.1000/169-bis**

IL RELATORE

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere, le seguenti:*

*«f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;*

*g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale.».*

---

**3.1000/170**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

«f) previsione di adeguate risorse destinate alla diffusione radiotelevisiva in chiaro».

---

**3.1000/171**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

«f) previsione di norme relative alle emittenti radiofoniche nazionali che intendono partecipare alla sperimentazione».

---

**3.1000/172**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 8, aggiungere la seguente lettera:*

«f) introduzione di norme atte ad incentivare la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realizzati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri al fine di favorire la massima diffusione di tale nuova tecnica trasmissiva».

---

**3.1000/173**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. Con regolamento da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità individua i servizi radiotelevisivi interattivi in tecnica digitale per i quali può essere rilasciata apposita licenza, nonché i requisiti, i termini e le modalità necessari per il rilascio della stessa».

---

**3.1000/174**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sopprimere le parole: «In ambito locale».*

---

**3.1000/175**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sostituire le parole: «In ambito locale, il Ministero» con le seguenti: «L'Autorità».*

---

**3.1000/175-bis**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sostituire le parole: «il Ministero rilascia licenze, sulla base di apposito regolamento dell'Autorità» con le seguenti: «l'Autorità può rilasciare licenze».*

---

**3.1000/176**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, dopo la parola: «Autorità» inserire le seguenti: «entro il 30 giugno 2001».*

---

**3.1000/177**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, dopo le parole: «dall'Autorità» inserire le parole: «entro 90 giorni».*

---

**3.1000/178**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentita la Commissione parla».*

mentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il cui parere è vincolante».

---

**3.1000/179**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «Autorità», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.1000/180**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sopprimere le parole: «attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze».*

---

**3.1000/181**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.1000/182**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è abrogato.*

---

**3.1000/183**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, BALDASSARE LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i titolari di concessione, licenza e autorizzazione radiotelevisiva in ambito nazionale possono costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti

destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti».

---

**3.1000/184**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i titolari di concessione, licenza e autorizzazione radiotelevisiva in ambito nazionale possono costituire ai fini dell'introduzione del servizio di trasmissione radiotelevisiva digitale terrestre una società con altri soggetti destinatari di licenze televisive e radiofoniche in ambito locale per la realizzazione e la gestione dei relativi impianti».

---

**3.1000/185**

FALOMI

*All'emendamento 3.1000, il comma 10, è sostituito dal seguente:*

«10. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro e un blocco di diffusione di programma radiofonici in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti i programmi degli altri operatori radiotelevisivi. Il programma televisivo, o i programmi televisivi, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo che non possono avvalersi di risorse pubblicitarie ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono essere differenziati in ambito regionale».

---

**3.1000/186**

BORNACIN

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo» sopprimere la parola: «può» ed aggiungere le seguenti: «nonchè gli altri soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva radiofonica».*

---

**3.1000/187**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo» sopprimere la parola: «può» ed aggiungere le seguenti: «nonchè gli altri soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva o radiofonica possono».*

---

**3.1000/188**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, sono abrogate le parole: «in ambito locale».*

---

**3.1000/189**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/190**

BORNACIN

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/191**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: «devono» con le seguenti: «possono non».*

---

**3.1000/192**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, alla fine del comma 11, sono inserite le seguenti parole: «sentito il parere dell'Autorità».*

---

**3.1000/193**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 11, aggiungere il comma 11-bis: «Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni se televisiva, per un periodo di dieci anni se radiofonica"».*

---

**3.1000/194**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 11, è aggiunto un nuovo comma 11-bis:*

*«11-bis. Il comma 24 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "Il canone di concessione o il contributo per il servizio di radiodiffusione digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di cinque anni, se televisiva nazionale, per un periodo di dieci anni se televisiva locale, ovvero se radiofonica"».*

---

**3.1000/195**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 12.*

---

**3.1000/196**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. L'Autorità, sentito il Ministero delibera l'assegnazione delle frequenze necessarie per le trasmissioni di cui al comma 9».

---

**3.1000/197**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «su base provinciale».*

---

**3.1000/198**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, al primo periodo, sostituire le parole: «su base provinciale», con le seguenti: «su base comunale».*

---

**3.1000/199**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche».*

---

**3.1000/200**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze».*

---

**3.1000/201**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «delle norme urbanistiche» con le seguenti: «del piano regolatore generale e dei regolamenti comunali, nonché delle norme».*

---

**3.1000/202**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere le parole: «, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche».*

---

**3.1000/203**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, dopo le parole: «onde elettromagnetiche» aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle norme comunitarie».*

---

**3.1000/204**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.1000/205**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 13, dopo le parole: «sono rilasciate» aggiungere le seguenti: «dai Comitati regionali delle Comunicazioni».*

---

**3.1000/206**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 13, dopo le parole: «di utilità sociale» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), numero 7, della legge n. 249 del 1997».*

---

**3.1000/207**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, sopprimere la parola: «necessarie».*

---

**3.1000/208**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, dopo le parole: «innovazioni necessarie», inserire le seguenti: «dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni».*

---

**3.1000/209**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 1120», con le seguenti: «dell'articolo 1108».*

---

**3.1000/210**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 1120», con le seguenti: «dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento ai sensi dell'articolo 1108,».*

---

**3.1000/211**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «L'installazione dei nuovi impianti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione».*

---

**3.1000/212**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 14, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «Non è consentita l'installazione di nuovi impianti, qualora con essa venga alterato il decoro architettonico dell'edificio».*

---

**3.1000/213**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 15 è soppresso.*

---

**3.1000/214**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sopprimere il comma 15.*

---

**3.1000/215**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12), della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità informa il Parlamento ed il Governo sullo sviluppo delle convergenze e delle tecnologie nel settore delle comunicazioni».

---

**3.1000/216**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità individua misure a sostegno del settore per l'introduzione dei sistemi di ricezione audiovisivi terrestri a larga banda».

---

**3.1000/217**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «ventiquattro mesi».*

---

**3.1000/218**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «dodici mesi».*

---

**3.1000/219**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, prima delle parole: «il Forum permanente» inserire le parole: «l'Autorità sentito».*

---

**3.1000/220**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole: «il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249» con le parole: «l'Autorità».*

---

**3.1000/221**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sostituire le parole da: «tra i settori» fino all' fine del comma con le parole: «nel settore delle comunicazioni».*

---

**3.1000/222**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, sopprimere le parole: «finalizzato a definire una proposta all'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale».*

---

**3.1000/223**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità delibera previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.1000/224**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 15, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'Autorità per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale consulta le associazioni nazionali di categoria, maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali e nazionali».*

---

**3.1000/225**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA, MUNDI, NAVA

*All'emendamento 3.1000, il comma 16 è sostituito dal seguente:*

«16. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, d'intesa con il Ministero della comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per:

a) l'adozione di incentivi fiscali ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonchè – compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza – l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri;

b) la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di tali nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonchè, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

---

### 3.1000/226

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, il comma 16 è sostituito dal seguente:*

«16. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, d'intesa con il Ministero della comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per:

a) l'adozione di incentivi fiscali ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonchè – compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza – l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri;

b) la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di tali nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonchè, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 autorizzando gli operatori, a fronte della presen-

tazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

---

### **3.1000/227**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/228**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/229**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/230**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/231**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti

titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/232**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/233**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/234**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/235**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/236**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del co-

dice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/237**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

### **3.1000/238**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/239**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. L'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/240**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. L'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/241**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, sostituire il comma 16 con il seguente:*

«16. L'Autorità promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio, da costituirsi ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, fra la concessionaria pubblica ed i soggetti titolari di concessione alla trasmissione televisiva in ambito nazionale su frequenze terrestri, allo scopo di realizzare la sperimentazione della trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale. L'Autorità delibera i requisiti, le condizioni e le modalità necessari

per partecipare al consorzio, e stabilisce i tempi e le modalità della sperimentazione, individuando anche le misure più idonee a favorire l'installazione e l'adeguamento di impianti di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».

---

**3.1000/242**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, prima delle parole «il Ministero» inserire le seguenti: «l'Autorità, d'intesa con».*

---

**3.1000/243**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «Ministero» inserire le parole: «d'intesa con l'Autorità,».*

---

**3.1000/244**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16 dopo la parola: «Ministero» aggiungere le seguenti: «previo parere delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.1000/245**

CASTELLI, PERUZZOTTI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «il Ministero» aggiungere le seguenti: «previa consultazione con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e televisive locali o nazionali».*

---

**3.1000/246**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «Ministero» inserire le parole: «d'intesa con l'Autorità e sentita l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,».*

---

**3.1000/247**

BORNACIN, PONTONE, RAGNO, MEDURI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo le parole: «il Ministero adotta» aggiungere le seguenti: «in collaborazione con le regioni, mediante una conferenza annuale, adottano un protocollo d'intesa».*

---

**3.1000/248**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma per» con le seguenti: «adotta le iniziative idonee a consentire».*

---

**3.1000/249**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sull'85 per cento del territorio nazionale».*

---

**3.1000/250**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale».*

che trasmettano i propri programmi almeno sull'80 per cento del territorio nazionale».

---

### **3.1000/251**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sul 75 per cento del territorio nazionale».*

---

### **3.1000/252**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale che trasmettano i propri programmi almeno sul 70 per cento del territorio nazionale».*

---

### **3.1000/253**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio al quale possano partecipare, sulla base dei criteri indicati dall'Autorità, le principali emittenti nazionali e locali».*

---

**3.1000/254**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio al quale possano partecipare le principali emittenti nazionali e locali».*

---

**3.1000/255**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio fra la concessionaria pubblica e i soggetti privati titolari di concessione per la trasmissione radiotelevisiva in ambito nazionale».*

---

**3.1000/256**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «promuove la costituzione di un consorzio obbligatorio».*

---

**3.1000/256-bis**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «adotta un programma» con le seguenti: «presenta al Parlamento un piano».*

---

**3.1000/257**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «tecnologie» inserire le seguenti: «, delle apparecchiature e degli impianti».*

---

**3.1000/258**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «tecnologie» inserire le seguenti: «e degli impianti».*

---

**3.1000/259**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, dopo la parola: «trasmissione» inserire le seguenti: «e di ricezione».*

---

**3.1000/260**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sopprimere le parole «, individuando contestualmente misure a sostegno del settore».*

---

**3.1000/261**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale».*

---

**3.1000/262**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.1000/263**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare la diffusione e l'adeguamento degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.1000/264**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, sostituire le parole: «individuando contestualmente misure a sostegno del settore» con le seguenti: «ed individua le misure da adottare per assicurare una congrua ed effettiva diffusione degli impianti di irradiazione e delle apparecchiature di ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale sull'intero territorio nazionale».*

---

**3.1000/265**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento all'introduzione di incentivi per la diffusione di apparati per la ricezione delle trasmissioni in tecnica digitale».*

---

**3.1000/266**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la promozione di significativi incentivi economici per la dismissione dell'utilizzo di frequenze terrestri da parte dei titolari di concessione, licenza o autorizzazione al fine di un utilizzo di queste stesse frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale».*

---

**3.1000/267**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il predetto programma deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».*

---

**3.1000/268**

CASTELLI

*All'emendamento 3.1000, al comma 16, aggiungere il seguente periodo: «L'Autorità individua, con delibera da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure e gli incentivi idonei per assicurare entro i termini di cui al comma 4 una congrua ed effettiva diffusione degli impianti e delle apparecchiature di trasmissione e di ricezione in tecnica digitale».*

---

**3.1000/269**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente: "Al fine di dare impulso alla conversione delle reti televisive e radiofoniche secondo la tecnica numerica, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma fin quando verifichi uno sviluppo della tecnica numerica tale da consentire un'adeguata diffusione dei programmi nella stessa tecnica"».

---

**3.1000/270**

BALDINI, BORNACIN, BOSI

*All'emendamento 3.1000, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'effettivo sviluppo delle trasmissioni terrestri in tecnica numerica costituisce elemento essenziale per l'individuazione del termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte dell'Autorità, anche in considerazione degli investimenti effettuati per la

diffusione del digitale terrestre e dei servizi realizzati da parte dei diversi soggetti. Conseguentemente, l'articolo 3, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è così modificato: "L'Autorità, in relazione all'effettivo congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo e a mezzo frequenze terrestri in tecnica digitale indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo o attraverso l'utilizzo delle frequenze terrestri in tecnica digitale"».

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**384<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SCIVOLETTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. (n. 159)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il presidente SCIVOLETTO relaziona sulla proposta di nomina del professor Sergio Zoppi a Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, sottolineando che con tale proposta si porta a compimento il processo di riforma degli enti di ricerca nel settore agricolo, la cui riorganizzazione consentirà di valorizzare il carattere strategico della ricerca scientifica nel comparto agroalimentare, soprattutto in vista di un recupero di competitività delle aziende di settore. Egli osserva poi che la proposta di nomina del professor Zoppi assume un significativo rilievo in relazione alla esigenza di indirizzare maggiori risorse finanziarie a sostegno della ricerca e della sperimentazione in agricoltura, anche in considerazione degli incarichi scientifici ed istituzionali ricoperti dal candidato proposto dal Governo. Conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Alla richiesta del senatore ANTOLINI di sospendere i lavori in concomitanza della seduta dell'Assemblea, il presidente SCIVOLETTO replica facendo presente che lo svolgimento di interrogazioni in Aula non implica l'automatica sospensione dei lavori della Commissione. Ferma restando la possibilità per ognuno dei Commissari di seguire la seduta dell'Assemblea, egli propone di proseguire l'esame del provvedimento in ti-

tolo, anche in ragione dell'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere.

Non facendosi osservazioni, la proposta del Presidente si intende accolta.

Interviene il senatore PIATTI, il quale condivide l'accento posto dal Presidente sul rilievo della riforma degli enti di ricerca per il settore agricolo; preannunzia altresì il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere favorevole.

Il senatore RECCIA esprime perplessità sul metodo adottato dal Governo per giungere alla proposta di nomina del Presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura. A nome dei senatori appartenenti ai Gruppi del Polo delle libertà preannuncia il voto di astensione.

Il senatore BEDIN preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito popolare italiano, condividendo l'esigenza sottolineata dal Presidente di coordinare tutte le iniziative scientifiche al fine di incrementare la competitività delle aziende agricole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente SCIVOLETTO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 4 di astensione.

Partecipano alla votazione i senatori: ANDREOLLI (in sostituzione del senatore ROBOL), BARRILE, BEDIN, BETTAMIO, CONTE, CORTIANA, CUSIMANO, LAURIA Baldassare, MINARDO, MURINEDDU, PIATTI, PINGGERA (in sostituzione del senatore CRIPPA), PREDÀ, RECCIA, SARACCO e SCIVOLETTO.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione. (n. 160)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il senatore CORTIANA riferisce alla Commissione sulla proposta di nomina dell'avvocato dello Stato Giuseppe Nerio Carugno a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, proponendo l'espressione di un parere favorevole. La proposta di nomina, prosegue il relatore, è sottoposta al Parlamento in un momento estremamente significativo del dibattito relativo ai legami tra scienza e agricoltura, tra le esigenze della produzione zootecnica e quelle del controllo sugli alimenti e sulla qualità degli stessi. Anche sotto tali punti di vista, il relatore considera adeguata la proposta di nomina presentata dal Governo.

Interviene il senatore CUSUMANO, il quale motiva il proprio voto di astensione giudicando la proposta di nomina eccessivamente rispondente a logiche di parte.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente SCIVOLETTO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina che è approvata, risultando 12 voti favorevoli e 4 astenuti.

Partecipano alla votazione i senatori: ANDREOLLI (in sostituzione del senatore ROBOL), BARRILE, BEDIN, BETTAMIO, CONTE, CORTIANA, CUSIMANO, LAURIA Baldassare, MINARDO, MURINEDDU, PIATTI, PINGGERA (in sostituzione del senatore CRIPPA), PREDÀ, RECCIA, SARACCO e SCIVOLETTO.

*IN SEDE REFERENTE*

**(69) FUMAGALLI CARULLI ed altri.** – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

**(2264) GUBERT e MANFREDI.** – *Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia*

**(2384) ROBOL ed altri.** – *Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato*

**(2508) COLLA e AVOGADRO.** – *Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni*

**(2684) VEDOVATO e PETRUCCI.** – *Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato*

**(4301) PINTO ed altri.** – *Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*

**(4428) CUSIMANO e RECCIA.** – *Riforma del Corpo forestale dello Stato*

**(4478) BUCCI ed altri.** – *Istituzione dell'Agenzia forestale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il sottosegretario NOCERA informa la Commissione che il Ministro delle politiche agricole e forestali giudica favorevolmente la ripresa dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BETTAMIO sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 4510, concernente interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria. Sollecita poi una risposta del Governo in merito ai problemi applicativi del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 in tema di consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette, facendo specifico riferimento alle difficoltà incontrate dai consorzi di piccole dimensioni.

Dopo che il presidente SCIVOLETTO ha fornito informazioni circa l'iter del disegno di legge n. 4510, interviene il senatore BEDIN, relatore su tale disegno di legge, sollecitando un chiarimento da parte del Governo circa gli indirizzi da seguire in ragione del fatto che anche la Camera dei deputati sta affrontando lo stesso argomento.

Il senatore PIATTI sollecita la Presidenza affinché la Commissione sia informata sugli sviluppi della vicenda della BSE, anche con l'intervento dei Ministri competenti in materia di sicurezza agroalimentare.

Il sottosegretario NOCERA, dopo aver dichiarato la disponibilità del Governo ad informare la Commissione sulla specifica questione della OCM ortofrutta, sollevata dal presidente Scivoletto, assicura il senatore Bettamio che approfondirà la questione da lui posta in merito all'applicazione del decreto ministeriale citato in precedenza.

Egli informa altresì che il Governo ha depositato la relazione tecnica sul disegno di legge n. 4510. Prende atto la commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

497<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(51-B) SMURAGLIA ed altri.** – *Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 novembre 2000.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame del provvedimento in titolo proseguirà con l'illustrazione degli emendamenti accantonati nella precedente seduta su richiesta del senatore Mulas.

Il senatore MULAS illustra quindi gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, rilevando che la contraddittorietà della legislazione in tema di lavoro varata nel corso della presente legislatura, conseguente alle posizioni del Governo e dei gruppi politici della maggioranza, ha prodotto una normativa nel complesso farraginosa ed inefficace, che si è sovrapposta spesso in modo confuso e pletorico sulla legislazione vigente. Nel merito del disegno di legge all'esame, rileva l'esigenza di superare l'anacronistica visione di un rapporto conflittuale tra lavoratori ed imprese, tipica delle forze politiche di maggioranza, prevedendo – prima degli interventi repressivi e sanzionatori, ai quali il Governo sembra voler costantemente dare la priorità – opportune forme di conciliazione, anche in tema di sicu-

rezza. Solo il superamento degli stereotipi della lotta di classe potrà consentire infatti il necessario recupero di competitività del sistema produttivo italiano.

Gli emendamenti sottoscritti dalla sua parte politica intendono evidenziare le contraddizioni sopra esposte, nonché il ruolo subordinato del Senato che, nell'ambito del sistema bicamerale, viene troppo spesso chiamato a ratificare le decisioni già adottate dall'altro ramo del Parlamento, senza poter apportare ai disegni di legge provenienti dalla Camera le modificazioni che pure sarebbero necessarie.

Preannuncia in conclusione la astensione del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in titolo, osservando che sarebbe stato più proficuo dedicarsi, piuttosto che a provvedimenti settoriali, alla messa a punto della delega al Governo per l'adozione del testo unico in tema di sicurezza del lavoro; a tale proposito osserva che i Gruppi politici di maggioranza non sembrano intenzionati a varare definitivamente tale disegno di legge, dato che il testo, da tempo licenziato dalla Commissione - e peraltro fortemente carente sotto il profilo della semplificazione normativa - non è ancora stato iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul provvedimento in titolo, nonché parere non ostativo sugli emendamenti. Avverte altresì che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa e che si passerà alla votazione.

Il senatore Michele DE LUCA, relatore, raccomanda l'accoglimento degli emendamenti 1.1e 2.1 e riformula l'emendamento 1.2, inserendo la parola «inutile» dopo le parole «oppure di». Su tutti gli altri emendamenti esprime parere contrario in quanto contrastanti con l'impianto del testo all'esame o tendenti ad un allargamento delle fattispecie previste, che considera inopportuno in seconda lettura.

Il sottosegretario GUERRINI, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.4, rilevando, con riferimento a quest'ultimo, che l'intervento dell'ispettorato del lavoro non può essere alternativo al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, poiché ciò ridurrebbe in modo eccessivo le tutele a favore dei lavoratori. Sull'emendamento 1.1 si rimette alla Commissione, osservando che potrebbe essere superflua la previsione esplicita della costituzione degli organismi previsti dalla normativa vigente. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.7, 1.5 e 1.6, in quanto è necessario fissare una data certa per l'espressione della volontà degli organismi paritetici. Si dichiara inoltre favorevole agli emendamenti 1.2, nella nuova formulazione indicata dal relatore, e 2.1.

In conclusione, replicando alle considerazioni del senatore Mulas, ricorda che la legislazione recente in tema di lavoro, proposta dal Governo ed approvata o in corso di approvazione presso il Parlamento, non considera l'impresa come controparte nell'ambito di una logica conflittuale, ma come soggetto essenziale per la realizzazione della sicurezza nel lavoro.

La sanzione assume pertanto solo la funzione di disposizione di chiusura, necessaria per garantire l'effettività delle norme, senza alcun intento vessatorio, e ferma restando comunque l'esigenza di dare vita ad una legislazione che privilegi i profili premiali e promozionali.

Il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, pone separatamente in votazione gli emendamenti 1.3 e 1.4, che risultano respinti. Viene quindi accolto l'emendamento 1.1.

Sono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti 1.7, 1.5 e 1.6, che risultano respinti.

Viene posto in votazione e accolto l'emendamento 1.2, nel testo riformulato dal relatore.

Posto in votazione, l'articolo 1 del disegno di legge, come modificato dagli emendamenti approvati, viene accolto dalla Commissione.

Viene quindi accolto l'emendamento 2.1.

Posto in votazione, l'articolo 2 del disegno di legge in titolo, come modificato dall'emendamento approvato, viene accolto dalla Commissione.

Il senatore ZANOLETTI, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per l'operato della Commissione che, in questi anni, ha fatto molto per documentare la realtà e sviluppare la consapevolezza dell'importanza del tema della sicurezza. Nel contempo esprime la sua insoddisfazione per i ritardi che si registrano nell'azione di prevenzione e controllo, ancora arcaica ed inefficiente, appesantita dalla sovrapposizione tra le competenze di enti diversi. Rileva inoltre la lunghezza dell'*iter* legislativo su molti dei temi all'esame che, al di là della logicità delle singole disposizioni proposte, rendono il processo decisionale frammentario e confuso, caratterizzato da molti provvedimenti di carattere settoriale.

Conclude pertanto dichiarando l'astensione della sua parte politica.

Il senatore MULAS, intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce l'astensione del suo Gruppo, e critica le considerazioni svolte dal Sottosegretario, rilevando che il testo del disegno di legge in titolo originariamente approvato dal Senato privilegiava i profili sanzionatori e che, più in generale, la grave situazione occupazionale, che caratterizza alcune parti del territorio nazionale, richiede interventi seri ed incisivi, non meramente repressivi.

Il senatore PELELLA, intervenendo per dichiarazione di voto, si sofferma sulla discutibile teoria, sposata da alcune parti politiche, secondo

cui la disoccupazione si ridurrebbe drasticamente rimuovendo ogni forma di tutela dei lavoratori. Rispondendo al senatore Mulas, rileva che nel paese si confrontano sul tema due posizioni contrapposte e ben delineate, rappresentate da un lato da chi prova fastidio per ogni regola e, dall'altro, da chi pensa invece che queste siano necessarie per un equilibrato sviluppo della società. Ritiene peraltro che questi aspetti, pur di grande rilievo, non siano correlati direttamente al provvedimento in titolo, il cui scopo, più circoscritto, è quello di garantire al rappresentante per la sicurezza l'esercizio dei propri compiti. Ricorda che nei paesi del Nord Europa, visitati dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva svolta nel 1999, l'assenza di sicurezza è ritenuta una diseconomia dagli stessi datori di lavoro, mentre in Italia l'attenzione degli imprenditori, catalizzata dalla pur legittima richiesta di sgravi fiscali, non sempre considera che la lotta al lavoro nero e per la sicurezza negli ambienti di lavoro si configura come vera e propria battaglia di civiltà, che va al di là della pur condivisibile esigenza di semplificazione della legislazione. Poiché il provvedimento in titolo rappresenta un passo avanti significativo dall'approccio sanzionatorio a quello preventivo sul tema della sicurezza, annuncia infine il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di sinistra - l'Ulivo.

La Commissione conferisce quindi al relatore Michele De Luca il mandato di riferire positivamente alla Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo emendato.

*(195) SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto*

*(2873) CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

*(3100) PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto*

*(4709) BOSI. - Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto.*

- e **petizione n. 582** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta dell'8 novembre 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Battafarano ha riferito sulla documentazione trasmessa dal Ministero del lavoro e relativa ai lavori del Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 59, comma 11, della legge n. 449 del 1997, per stabilire i criteri relativi all'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti.

Il relatore BATTAFARANO, dopo aver richiamato il positivo giudizio da lui espresso circa le conclusioni dei lavori del Comitato tecnico scientifico e aver espresso l'auspicio di una rapida adozione del provvedimento attuativo delle norme riguardanti le mansioni usuranti, rileva che tale disciplina, come del resto è già stato evidenziato nella precedente seduta, non si sovrappone in alcun modo alle problematiche relative alla soluzione dei problemi di carattere previdenziale insorti in seguito all'applicazione della legge n. 257 del 1992. Come egli ha rilevato al termine della precedente seduta, si rende quindi necessaria la predisposizione di uno schema di testo unificato che, considerata l'imminente conclusione della legislatura, dovrebbe porsi obiettivi limitati, anche se estremamente rilevanti.

Passando ad illustrare i contenuti dello schema di testo unificato che si propone di predisporre, il relatore osserva che esso dovrebbe in primo luogo fissare un termine per la presentazione delle domande intese al conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla legislazione vigente per i lavoratori che risultino essere stati esposti all'amianto per un determinato periodo di tempo.

Un altro tema qualificante del nuovo schema di testo unificato dovrebbe riguardare il rafforzamento dei poteri sostitutivi del Governo nei confronti delle regioni che non abbiano ancora adottato i piani di protezione dell'ambiente e di smaltimento e bonifica dell'amianto, di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992.

Sembra inoltre necessario estendere i benefici previdenziali previsti dalla stessa legge n. 257, attualmente disposti in favore dei soli lavoratori privati, anche ai lavoratori del settore pubblico, per superare una disparità di trattamento che ha dato adito a dubbi sulla legittimità costituzionale, per questa parte, della legislazione vigente.

Sempre per motivi di equità, occorre prevedere un beneficio previdenziale, anche se più limitato di quello previsto all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, per i lavoratori che risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo inferiore al decennio, considerato anche che numerose pronunce della magistratura vanno già in tal senso, riconoscendo il diritto al pensionamento anticipato a lavoratori esposti all'amianto per un periodo inferiore a quello previsto dalla predetta disposizione.

Poiché le misure fin qui indicate comportano un impegno di spesa non lieve, sembra anche opportuno introdurre dei correttivi, che potrebbero riguardare la determinazione di un requisito anagrafico minimo per accedere al pensionamento anticipato. Una tale misura risulterebbe inoltre coerente con l'impostazione della riforma previdenziale del 1995. Il relatore conclude la sua esposizione osservando che i punti da lui elencati potrebbero essere sottoposti previamente ed in via del tutto informale alla valutazione dei soggetti più direttamente coinvolti nella materia oggetto dei disegni di legge in titolo, al fine di acquisire suggerimenti ed indicazioni che potrebbero essere utilizzati per la predisposizione dello schema di testo unificato, che egli intende formalizzare quanto prima.

Dopo che il senatore MANZI ha segnalato l'esigenza di tenere conto dei numerosi casi nei quali l'INPS non ha ritenuto di dover dare seguito alle sentenze della magistratura favorevoli ai lavoratori, il senatore ZANOLETTI auspica che si pervenga quanto prima alla predisposizione di uno schema di testo unificato, sulla base di quanto è stato testè esposto dal relatore, con il fattivo concorso di tutti i Gruppi politici.

Il PRESIDENTE propone che il relatore, considerata anche l'imminente apertura della sessione di bilancio, con la conseguente temporanea preclusione della possibilità di trattare disegni di legge che comportino spesa, provveda ad acquisire in modo informale l'avviso dei soggetti maggiormente interessati alle questioni in discussione, e successivamente, anche eventualmente tenendo conto delle osservazioni raccolte, a predisporre uno schema di testo unificato, da presentare non appena possibile, compatibilmente con la trattazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio in Senato.

Il senatore PIZZINATO ricorda che la scorsa settimana la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse ha approvato il documento sullo smaltimento dell'amianto, dal quale emergono, tra l'altro, i ritardi e il disimpegno di molte regioni nell'affrontare la questione, spesso oggetto di interventi parziali che, come nel caso della Lombardia, ignorano il rilevante problema della bonifica delle aree industriali dismesse. Vi è inoltre un problema che non attiene tanto all'aspetto previdenziale, quanto all'aspetto sanitario, e riguarda la preoccupante crescita dei mesoteliomi pleurici in molte aree del paese. Per fronteggiare questo drammatico problema occorrerebbe una specifica disposizione per obbligare le ASL a tenere sotto sorveglianza le persone che risultino essere state esposte all'amianto, assicurando loro l'assistenza sanitaria gratuita. Auspica pertanto che tale disposizione possa trovare spazio nell'ambito della normativa che la Commissione si accinge a varare.

Dopo che il senatore MULAS ha ricordato di aver presentato l'interrogazione n. 3-03251, sull'inquinamento da amianto alla stazione di Tirso, in provincia di Nuoro, e che tale interrogazione, assegnata alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente, non è ancora stata svolta, il sottosegretario GUERRINI fa presente che il Governo conferma la sua attenzione nei confronti dei disegni di legge di iniziativa parlamentare n. 195 e connessi, all'esame congiunto della Commissione e, nel doveroso rispetto delle determinazioni che verranno assunte al riguardo dal Parlamento, sottolinea la rilevanza delle questioni affrontate sia dal relatore Battafarano, sia dal senatore Pizzinato, che ha opportunamente posto il problema della prevenzione. In effetti, il problema principale sembra proprio consistere nel passaggio dagli interventi di carattere risarcitorio ad una politica organica di carattere preventivo. Occorrerà valutare pertanto se la disposizione suggerita dal senatore Pizzinato possa trovare collocazione nello schema di testo unificato

che la Commissione si accinge ad esaminare ovvero in altra sede, ma certamente il problema posto è meritevole di essere affrontato.

In conclusione il rappresentante del Governo si riserva di esprimere un parere definitivo una volta che presso la Commissione sia stato formalizzato uno schema di testo unificato; in assenza di tale documento, infatti, non è possibile esprimere alcun parere, né esso può essere confuso con le considerazioni che singoli esponenti del Governo possono svolgere sull'orientamento generale assunto dalle diverse forze politiche sulla questione in esame.

Il PRESIDENTE, sulla base della discussione svolta, ritiene che possa essere conferito un mandato al relatore nel senso di acquisire informalmente l'avviso dei soggetti maggiormente interessati alle misure previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto sui punti da lui illustrati, che dovrebbero costituire il contenuto di uno schema di testo unificato. Questo potrebbe essere presentato nella prima seduta utile dopo lo svolgimento della sessione di bilancio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 51-B

### Art. 1.

#### 1.3

LAURO, PICCIONI, MULAS

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.4

LAURO, PICCIONI, MULAS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

1. Per le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, dopo avere inutilmente esperito le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può richiedere, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, all'ispettorato del lavoro di intervenire ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.»

---

#### 1.1

IL RELATORE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994,» inserire le seguenti: «se costituiti,».*

---

**1.7**

LAURO, PICCIONI

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «i quali si esprimono entro sette giorni».*

---

**1.5**

LAURO, PICCIONI, MULAS

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sette giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».*

---

**1.6**

LAURO, PICCIONI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro sette giorni» con le seguenti: «nei tempi prestabiliti dagli accordi tra le parti o, in assenza, nei tempi stabiliti dagli organismi stessi».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di esito negativo,» inserire le seguenti: «oppure di decorrenza dello stesso termine,».*

---

**1.2 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di esito negativo,» inserire le seguenti: «oppure di inutile decorrenza dello stesso termine,».*

---

**Art. 2.**

**2.1**

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «lavoratori interessati,» inserire la seguente: «anche».*

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**358<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

### *SULLA PARTECIPAZIONE DI UNA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE ALLA III CONFERENZA NAZIONALE SULLA TOSSICODIPENDENZA*

Il presidente CARELLA fa presente di aver richiesto al Presidente del Senato l'autorizzazione, in conformità al deliberato della Commissione della seduta di mercoledì 8 novembre 2000, di inviare una delegazione della Commissione stessa, in rappresentanza del Senato, alla III Conferenza Nazionale sulle Tossicodipendenza che si terrà a Genova dal 28 al 30 novembre prossimi.

La Presidenza del Senato gli ha però fatto conoscere che, con tutta probabilità, in quella settimana i documenti finanziari saranno assegnati alle Commissioni di merito per l'esame in sede consultiva, per cui non potrà essere concessa l'autorizzazione all'invio di un'ampia delegazione.

In considerazione però dell'importanza che, soprattutto alla luce dell'indagine conoscitiva testè conclusa, riveste la partecipazione della Commissione alla Conferenza, egli ritiene, in conformità anche al parere del Presidente del Senato, che possa essere inviata una delegazione ristretta, formata dal Vice Presidente Monteleone e dal senatore Di Orio, che è stato relatore sull'indagine conoscitiva. In tal modo verrebbe anche assicurata la partecipazione tanto di un esponente della maggioranza quanto di un senatore dell'opposizione.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

**(1637-1660-1714-1945 e 4102-B) Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Cortiana ed altri; Lavagnini ed altri; Servello ed altri; De Anna ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale.

Avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti a firma del senatore Roberto Napoli, 1.1, 2.3, 3.4, 3.8, 10.1 e 10.2, si intendono illustrati.

Il senatore ZILIO fa propri gli emendamenti a firma del senatore Giarretta 1.2, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 9.2, 9.3 e 9.4, nonché quelli a firma del senatore Veraldi 3.5, 3.6, 3.7 e 6.1, e rinuncia ad illustrarli.

Il senatore DE ANNA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1 e 9.1.

Il relatore CARELLA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti testè illustrati. Egli riconosce come tali proposte emendative abbiano spesso un valore migliorativo rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati; peraltro, anche perché molte di queste proposte sono dirette a ripristinare le formulazioni originariamente approvate da questo ramo del Parlamento, occorre avvertire il rischio che l'approvazione di modifiche inneschi una *navette* che, in questo scorcio di legislatura, renderebbe impossibile l'approvazione di una legge tanto attesa, anche in relazione a ben noti eventi della recente cronaca sportiva.

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI concorda con il relatore. In particolare, ella fa presente che il Governo avrebbe preferito ritornare alla composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* originariamente prevista dal testo approvato dal Senato, apparendo quella proposta dalla Camera dei deputati veramente molto farraginosa; tuttavia l'Esecutivo ha preferito non presentare emendamenti ritenendo prevalente l'interesse all'approvazione della legge.

Il senatore ZILIO accoglie l'invito del relatore e ritira gli emendamenti da lui fatti propri.

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti del senatore Roberto Napoli si intendono decaduti.

Il senatore DE ANNA insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.3 e 1.4, posti separatamente ai voti, non sono accolti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.1 che non è accolto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 9.1 che non è accolto.

Il senatore DE ANNA illustra i seguenti ordini del giorno:

0/1637-1660-1714-1945 e 4102-B/1/12

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1637 e abbinati-B recante la "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*";

premessi che:

il provvedimento in esame garantirà finalmente anche in Italia una tutela sanitaria delle attività sportive ed il divieto del *doping*;

l'approvazione del presente disegno di legge provocherà una radicale trasformazione delle regole che attualmente disciplinano le attività sportive;

impegna il Governo:

a stanziare, fin dal momento dell'entrata in vigore della suddetta legge, una cifra congrua, non inferiore a 10 miliardi di lire, al fine di garantire la reale applicazione delle sue disposizioni, di avviare un'adeguata ricerca ed una severa vigilanza».

0/1637-1660-1714-1945 e 4102-B/2/12

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI

«La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1637 e abbinati-B recante la "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*";

premesso che:

il provvedimento in esame mira a favorire una maggiore eticità dello sport prevedendo il divieto di *doping* e adottando le relative misure sanzionatorie;

considerato che:

è importante stabilire divieti e sanzioni ma è altrettanto necessario prevenire il diffondersi del fenomeno tra i più giovani e presso i dilettanti dove risulta più difficile poter effettuare i relativi controlli;

impegna il Governo:

ad avviare una campagna di informazione della normativa varata, dei pericoli e delle conseguenze dell'uso di sostanze dopanti, anche a livello scolastico, e tramite società sportive, CONI e *media*, affinché i giovani siano i destinatari di una comunicazione precisa ed attenta ad evitare controproducenti fenomeni di emulazione;

ad istituire un Fondo a favore delle società sportive al fine di poter eseguire i controlli *anti-doping*».

Il sottosegretario FUMAGALLI CARULLI è disponibile ad accogliere gli ordini del giorno come raccomandazione.

Il senatore DE ANNA non insiste per la votazione, pur sottolineando la necessità di assicurare un finanziamento adeguato alla legge, che oltretutto non può essere scaricato sulle stremate risorse del CONI.

Si passa alla votazione finale.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori DE ANNA, MONTELEONE, DI ORIO, ZILIO e del presidente CARELLA – i quali tutti sottolineano lo spirito di costruttiva collaborazione fra i Gruppi che ha caratterizzato l'*iter* di un disegno di legge che veramente può dirsi prodotto collegiale della Commissione, e che viene incontro ad esigenze fortemente sentite nel mondo sportivo e che hanno creato negli ultimi tempi un vivo allarme sociale – la Commissione conferisce all'unanimità mandato al presidente Carella a riferire in senso favorevole all'Assemblea, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

**(4720) *Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2000.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti presentati, egli propone di procedere in primo luogo all'illustrazione di tutti gli emendamenti, rinviando successivamente l'espressione del parere del relatore e del Governo e la votazione delle proposte emendative.

La Commissione concorda.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti al titolo, ricordando che questi verranno posti in votazione a conclusione della votazione sugli emendamenti al testo.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento Tit.1, osservando che la dizione «Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico», mentre risulta poco comprensibile specialmente all'estero, ingenera inoltre equivoci circa la preminente missione scientifica degli Istituti.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento Tit. 2, di contenuto analogo all'emendamento Tit. 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5 e 1.7.

L'emendamento 1.4, in particolare, viene incontro alla necessità di colmare una lacuna rispetto all'attuale realtà degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto conferisce a questi la possibilità di costituire fondazioni non aventi scopo di lucro con finalità gestionali e di ricerca.

L'emendamento 1.5 è diretto ad introdurre un effettivo strumento di verifica e controllo dell'attività scientifica.

L'emendamento 1.7, infine, intende salvaguardare l'autonomia degli istituti di diritto privato dalle ricorrenti tentazioni di una loro «pubblicizzazione».

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 1.6 si intende illustrato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.1 si intende illustrato.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 e 3.10, tutti riferiti alla lettera b) del comma 1, e diretti a valorizzare

gli Istituti sia per quanto riguarda la loro peculiare caratteristica di Istituti di ricerca, in particolare promuovendone la specializzazione tematica, sia sotto i profili della erogazione di prestazioni sanitarie e del contributo alla formazione, in particolare *post lauream*.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.3, 3.7, 3.9 e 3.11.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.12 si dà per illustrato.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.13.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.14 e 3.15.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.16, 3.18 e 3.20.

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.17, 3.19 e 3.21, tutti riferiti alla lettera g) e diretti ad assicurare strumenti più efficaci per la verifica delle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolta dagli istituti.

Il senatore Tomassini illustra altresì gli emendamenti 3.22 e 3.23.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.24 e 3.25.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 3.26, diretto a riportare alla vigilanza regionale le attività assistenziali degli istituti.

Il senatore DI ORIO ritira l'emendamento 3.27 e illustra l'emendamento 3.28, diretto a semplificare la composizione del comitato di indirizzo.

Il senatore MONTELEONE illustra gli emendamenti 3.29, 3.31 e 3.32, che propongono un diverso modello organizzativo fondato sul consiglio di amministrazione.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 3.30 si dà per illustrato.

Il senatore TOMASSINI illustra l'emendamento 3.33.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.34 e 3.36, riferiti alla lettera c).

Il senatore TOMASSINI illustra gli emendamenti 3.35, 3.37 e 3.38.

Il senatore MONTELEONE illustra l'emendamento 3.39.

Il relatore CAMERINI illustra gli emendamenti 3.40 e 3.45, che intendono evitare la trasformazione del direttore scientifico in una figura di carattere burocratico-amministrativo, valorizzandone il carattere di soggetto promotore dell'attività di ricerca scientifica degli istituti.

Il senatore MONTELEONE rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.41, 3.46, 3.50, 3.52 e 3.54, in buona parte recepiti dagli emendamenti del relatore.

Il senatore TOMASSINI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.42, 3.43, 3.44, 3.47, 3.49, 3.51 e 3.53.

Stante l'assenza del presentatore l'emendamento 3.48 si intende illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**  
**Nn. 1637-1660-1714-1945 e 4102-B**

**Art. 1.**

**1.1**

NAPOLI Roberto

*Al comma 2, dopo la parola: «sostanze» aggiungere le altre: «comprese nelle classi di cui all'articolo 2».*

---

**1.2**

GIARETTA

*Al comma 2, dopo la parola: «farmacologicamente attive» aggiungere le altre: «comprese nelle tabelle di cui all'articolo 2».*

---

**1.3**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 4 sostituire il primo periodo con il seguente: «In presenza di condizione patologiche accertate e certificate dal medico, all'atleta può essere prescritto specifico trattamento in base ad una relazione clinica del curante che indichi dosaggi e farmaci utilizzati».*

---

**1.4**

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA

*Al comma 4 sostituire la parola: «documentate» con la seguente: «accertate».*

---

**Art. 2.**

**2.1**

GIARETTA

*Nel titolo, sostituire la parola: «classi» con l'altra: «tabelle».*

---

**2.2**

GIARETTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «ripartiti» con l'altra: «elencati».*

---

**2.3**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere la parola: «anche».*

---

**2.4**

GIARETTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «classi» con l'altra: «tabelle».*

---

**2.5**

GIARETTA

*Al comma 2, sostituire la parola: «classi» con l'altra: «tabelle».*

---

**2.6**

GIARETTA

*Al comma 3, sostituire la parola: «classi» con l'altra: «tabelle».*

---

**Art. 3****3.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

*(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping)*

1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping*, di seguito denominata «Commissione», che svolge le seguenti attività:

- a)* predispone le tabelle indicate nell'articolo 2, comma 1;
- b)* determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-*doping*;
- c)* effettua, tramite laboratori di cui all'articolo 4, i controlli anti-*doping* sulle manifestazioni sportive e quelle occasionali;
- d)* individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-*doping* con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- e)* mantiene i rapporti operativi con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di intervento contro il *doping*.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.

3. La Commissione è composta da:

- a)* due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b)* due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c)* un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;
- d)* un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità;
- e)* un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- f)* due medici specialisti di medicina dello sport;

- g) un pediatra;
- h) un patologo clinico;
- i) un esperto di tossicologia e farmacologia;
- j) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.

4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri; il componente di cui alla lettera i) dello stesso comma 3 è indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.

6. Il compenso dei componenti e le spese di funzionamento della Commissione sono determinati entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue».

---

### 3.2

GIARETTA

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «e per la tutela della salute nelle attività sportive».*

---

### 3.3

GIARETTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola «classi» con l'altra «tabelle».*

---

### 3.4

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».*

---

**3.5**

VERALDI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «istituzioni competenti», aggiungere le altre: «e sentite le federazioni sportive nazionali».*

---

**3.6**

VERALDI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e quelli di tutela della salute».*

---

**3.7**

VERALDI

*Al comma 4, sostituire le parole da: «I componenti di cui alle lettere i), l) ed m)» fino a «odontoiatri» con le seguenti: «I componenti di cui alle lettere i) ed m) sono indicati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana; il componente di cui alla lettera l) dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri».*

---

**3.8**

NAPOLI Roberto

*Al comma 4, sostituire le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali», con le altre: «Comitato Olimpico Nazionale Italiano».*

---

**Art. 6.****6.1**

VERALDI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 9.****9.1**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Chiunque illecitamente fornisce, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali, i medicinali ovvero adotta i metodi di cui al comma 2 dell'articolo 1, individuati a norma dell'articolo 2, ovvero ne favorisce comunque l'utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni».

---

**9.2**

GIARETTA

*Al comma 1, sostituire la parola «classi», con l'altra «tabelle».***9.3**

GIARETTA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di atleti minorenni la pena si applica all'esercente la patria potestà».***9.4**

GIARETTA

*Al comma 7, sostituire la parola «classi», con l'altra «tabelle».***Art. 10.****10.1**

NAPOLI Roberto

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, valutati in lire 2 miliardi annue e dell'articolo 4, valutati in lire 1 miliardo annue, a decor-

rere dall'anno 2000, sono posti a carico del bilancio dello Stato, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente "fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000", allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».

---

**10.2**

NAPOLI Roberto

*Sopprimere il comma 2.*

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4720

### TITOLO

#### **TIT. 1**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Sostituire il Titolo con il seguente: «Disciplina degli Istituti nazionali di assistenza e ricerca biomedica».*

---

#### **TIT. 2**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Nella Rubrica sostituire le parole: «ricovero e cura a carattere scientifico» con le seguenti: «ricerca biomedica».*

---

### **Art. 1.**

#### **1.1**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, sostituire le parole: «Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» con le seguenti: «Gli istituti nazionali di assistenza e ricerca biomedica».*

---

#### **1.2**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, sostituire le parole: «ricovero e cura a carattere scientifico» con le seguenti: «ricerca biomedica».*

---

**1.3**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 2, dopo le parole: «o di diritto privato» aggiungere le seguenti: «ed hanno facoltà di costituire fondazioni non aventi scopo di lucro con finalità gestionali e di ricerca».*

---

**1.4**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 2, inserire, in fine, le seguenti parole: «ed hanno facoltà di costituire fondazioni non aventi scopo di lucro con finalità gestionali e di ricerca».*

---

**1.5**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. L'attività scientifica è soggetta a verifiche e controlli comparativi annuali effettuati da un'agenzia nazionale composta da una rappresentante del Ministero della sanità, da un rappresentante del MURST, da un rappresentante delle Società scientifiche maggiormente rappresentative e da un rappresentante delle Regioni».*

---

**1.6**

NAPOLI Roberto

*Al comma 5, dopo le parole: «Ministero della sanità» aggiungere le seguenti: «e per quanto attiene l'attività assistenziale anche al parere della Regione competente.».*

---

**1.7**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È fatta salva l'autonomia giuridico amministrativa degli Istituti di diritto privato».

---

**Art. 3.****3.1**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente: «specializzazione dell'attività di ricerca e programmazione della stessa in accordo con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale».*

---

**3.2**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «specializzazione disciplinare» con le seguenti: «indirizzo tematico».*

---

**3.3**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «specializzazione disciplinare» con le seguenti: «indirizzo tematico».*

---

**3.4**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: «disciplinare».*

---

**3.5**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «e coerenza della stessa» con le altre: «in accordo».*

---

**3.6**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i programmi previsti dal Piano Sanitario Regionale della regione di appartenenza dell'Istituto».*

---

**3.7**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con i programmi previsti dal Piano Sanitario Regionale della regione di appartenenza dell'Istituto».*

---

**3.8**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'attività assistenziale ad essa correlata».*

---

**3.9**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'attività assistenziale ad essa correlata».*

---

**3.10**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine:*

«5. Valutazione della capacità di programmare e sviluppare la funzione formativa *post lauream* nell'ambito dell'indirizzo tematico dell'Istituto».

---

**3.11**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine:*

«5. Valutazione della capacità di programmare e sviluppare la funzione formativa *post lauream* nell'ambito dell'indirizzo tematico dell'Istituto».

---

**3.12**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per la revisione delle aree di ricerca loro assegnate;».*

---

**3.13**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per la revisione delle aree di ricerca loro assegnate;».*

---

**3.14**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per la revisione dei settori di ricerca loro assegnati;».*

---

**3.15**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per formulare al Ministro della sanità le proposte di nomina dei Direttori scientifici degli Istituti».*

---

**3.16**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «una relazione annuale» a: «assistenziale svolte» con le seguenti: «un piano di programmazione poliennale dell'attività di ricerca biomedica ed assistenziale con relazione annuale sull'attività svolta».*

---

**3.17**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte» con le seguenti: «un piano di programmazione poliennale dell'attività di ricerca biomedica ed assistenziale, con relazione annuale sull'attività svolta».*

---

**3.18**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «ogni tre anni» con le seguenti: «entro il quinquennio di cui alla lettera f)».*

---

**3.19**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «ogni tre anni,» con le seguenti: «entro il quinquennio di cui alla lettera f)».*

---

**3.20**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dei riconoscimenti attribuiti,» inserire le seguenti: «, sulla base della qualità ed entità dei risultati ottenuti e».*

---

**3.21**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «dei riconoscimenti attribuiti,» inserire le seguenti: «sulla base della qualità ed entità dei risultati ottenuti e».*

---

**3.22**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1 sopprimere la lettera l).*

---

**3.23**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«n) possibilità di incrementare le tariffe vigenti nella regione interessata per il pagamento delle prestazioni assistenziali rese, in considerazione dei maggiori oneri connessi all'attività di ricerca».

---

**3.24**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«n) l)definizione di un sistema di remunerazione delle prestazioni assistenziali coerente con la complessità della casistica trattata, tenuto conto del mandato specifico degli Istituti come espresso dall'articolo 1, comma 3».

---

**3.25**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le Regioni definiscono, di intesa con gli Istituti di appartenenza, i programmi di attività assistenziale ed i corrispondenti fabbisogni di finanziamento. La remunerazione delle attività assistenziali deve tener conto delle specificità della casistica trattata e degli oneri indiretti derivati dalla ricerca clinica. La tariffa DRG correlata non deve, comunque, essere abbattuta rispetto al tariffario nazionale. Costituiscono oggetto di specifica negoziazione le funzioni assistenziali caratterizzanti l'attività di ciascun Istituto.».

---

**3.26**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. L'attività assistenziale di cui al comma 2 è sottoposta alla vigilanza regionale».

---

**3.27**

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, BERNASCONI, DANIELE GALDI, MASCIONI

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).***3.28**

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, DANIELE GALDI, MASCIONI, BERNASCONI

*Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione, composto da cinque membri, di cui tre nominati dalle Regioni o Province Autonome territorialmente interessate tra esperti di riconosciuta esperienza in campo scientifico, uno dal Ministro della sanità ed uno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

---

**3.29**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «Il comitato di indirizzo» con le seguenti: «Il consiglio di Amministrazione».*

---

**3.30**

NAPOLI Roberto

*Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «campo scientifico» con le altre: «campo sanitario».*

---

**3.31**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «originari dell'Istituto;» aggiungere la seguente frase: «. Il Presidente del consiglio di Amministrazione, nominato dal Ministero della sanità, d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma interessata, ha funzioni di legale rappresentante dell'Istituto e di Presidenza del consiglio stesso;».*

---

**3.32**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di legale rappresentante dello stesso e di Presidenza del comitato di indirizzo».*

---

**3.33**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aventi i requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229».*

---

**3.34**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 3, lettera c), primo rigo, dopo la parola: «responsabile» inserire le seguenti: «della programmazione».*

---

**3.35**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «responsabile» inserire le seguenti: «della programmazione».*

---

**3.36**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «di interesse dell'Istituto» aggiungere le seguenti: «su parere conforme di una commissione di valutazione».*

---

**3.37**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 3, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: «su parere conforme di una commissione di valutazione;».*

---

**3.38**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «nominato dal Ministro della sanità» inserire le seguenti: «su proposta del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)».*

---

**3.39**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «nominato dal Ministro della sanità» con le seguenti: «nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione».*

---

**3.40**

IL RELATORE

*Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «del direttore scientifico,».*

---

**3.41**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 5, al primo periodo, sopprimere le parole: «del direttore scientifico,».*

---

**3.42**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Il rapporto di lavoro del direttore generale,» sopprimere le seguenti: «del direttore scientifico,».*

---

**3.43**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «oltre il 65° anno di età» con le altre: «oltre i termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229».*

---

**3.44**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 5, alla fine del secondo periodo, inserire le parole: «, con gli adeguamenti alle necessità della ricerca che saranno definiti nei regolamenti di cui all'articolo 2».*

---

**3.45**

IL RELATORE

*Al comma 5, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: «Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato in analogia a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Amministrazione di appartenenza. I professori universitari e i ricercatori dipendenti da enti pubblici di ricerca nominati direttori scientifici, qualora non diversamente stabilito da una convenzione tra l'Istituto e l'Ente di appartenenza, sono collocati in aspettativa senza assegni».*

---

**3.46**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 5, dopo le parole: «ai soggetti di cui al presente comma.» inserire il seguente periodo: «Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile.».*

---

**3.47**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 5, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile».*

---

**3.48**

NAPOLI Roberto

*Al comma 5, alla fine del terzo periodo, dopo le parole: «ai soggetti di cui al presente comma.» inserire il seguente periodo: «Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato da contratto di diritto privato rinnovabile».*

---

**3.49**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «I professori universitari» inserire le seguenti: «e i dipendenti di enti di ricerca ed assistenza che vengano».*

---

**3.50**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 5, penultimo periodo, dopo le parole: «I professori universitari» inserire le seguenti: «e i dipendenti di enti di ricerca e assistenza che vengano».*

---

**3.51**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «direttori scientifici» inserire le seguenti: «, in carenza di convenzione tra l'Istituto e l'ente di appartenenza,».*

---

**3.52**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 5, penultimo periodo, dopo le parole: «direttori scientifici» inserire le seguenti: «, in carenza di convenzione tra l'Istituto e l'ente di appartenenza,».*

---

**3.53**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.*

---

**3.54**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo capoverso.*

---

**3.55**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di Roma, nei limiti della propria pianta organica, sono autorizzati ad assumere il personale non dirigente che si trovava in servizio alle dipendenze della Società Ospedale San Raffaele di Roma Eur S.r.l. all'atto della stipula in data 13 luglio 2000 del protocollo di intesa intercorso tra il Ministero della sanità, la Regione Lazio e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ai fini dell'acquisizione agli stessi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico del complesso ospedaliero denominato Ospedale San Raffaele Eur di Roma».

---

**3.56**

NAPOLI Roberto

*Al comma 6, sesto rigo, dopo le parole: «e successive modificazioni.» inserire il seguente periodo: «Detto personale viene reclutato, con specifico riferimento alle sue funzioni di ricerca, secondo modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 2.».*

---

**3.57**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 6, sesto rigo, dopo le parole: «e successive modificazioni.» inserire il seguente periodo: «Detto personale viene reclutato,*

con specifico riferimento alle sue funzioni di ricerca, secondo modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 2.».

---

**3.58**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Detto personale viene reclutato con specifico riferimento alle sue funzioni di ricerca, secondo modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 2».*

---

**3.59**

IL RELATORE

*Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con atto regolamentare la normativa concorsuale per l'assunzione del personale degli Istituti di diritto pubblico secondo i criteri previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, tenuto conto delle peculiarità degli Istituti e delle esigenze specifiche della ricerca biomedica».*

---

**3.60**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «negli istituti» inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

**3.61**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «tenuto conto delle peculiarità degli istituti» inserire le seguenti: «di diritto pubblico».*

---

**3.62**

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO

*Al comma 6, decimo rigo, dopo le parole: «e successive modificazioni» inserire le seguenti: «, con gli adeguamenti alle necessità della ricerca che saranno definiti nei regolamenti di cui all'articolo 2».*

---

**3.63**

Cò

*Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Tenuto conto delle peculiarità degli Istituti e del raggiungimento degli obiettivi della ricerca biomedica, è prevista, per tutto il personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, una sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità».*

---

**3.64**

BERNASCONI

*Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole «Il personale» sopprimere la parola: «laureato».*

---

**3.65**

IL RELATORE

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*«6-bis. Gli Istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche».*

---

**3.66**

TOMASSINI, BRUNI, DE ANNA

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Gli istituti di diritto privato, ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, richiedono per l'assunzione del personale sanitario gli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche».

---

**Art. 4.****4.1**

TOMASSINI

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

«4-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999, il trasferimento del personale verso IRCCS pubblici potrà avvenire sulla base di intese fra gli enti di appartenenza e di destinazione del personale interessato.

4-ter. Fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ai fini dell'assunzione del personale sanitario presso gli IRCCS di diritto privato, il trasferimento del personale verso IRCCS con personalità giuridica di diritto pubblico potrà avvenire, previa intesa fra gli enti interessati, nei limiti e con le modalità che saranno fissate con regolamento».

---

**4.2**

TOMASSINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 15-undecies del decreto legislativo n. 229 del 1999».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il Presidente Mario PEPE comunica che, per motivi organizzativi, la prevista missione a Napoli per incontrare i vertici della regione Campania è rinviata a data da definire.

Comunica inoltre che nella giornata di martedì 21 novembre prossimo, alle ore 12, avrà luogo un incontro con una delegazione parlamentare della Commissione per le petizioni della Camera dei deputati della Repubblica ceca. L'incontro, che si svolgerà congiuntamente con la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, verterà sui seguenti temi: riforma dell'amministrazione pubblica, diritto al voto degli italiani all'estero, immigrazione e gruppi di minoranza, problematica delle regioni ricche e povere.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Mario PEPE propone, concordando la Commissione, che l'esame del nuovo testo del disegno di legge in materia di apertura e regolazione dei mercati sia rinviato ad un'apposita seduta da convocare per domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 13,30.

*SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il Presidente Mario PEPE propone, consentendovi la Commissione, un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di esaminare come primo argomento il disegno di legge istitutivo del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, COMMA 9, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

**Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca) S. 4859,**  
approvato dalla Camera

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Giovanni BRUNALE (DS-U), *relatore*, riferisce che la proposta di legge in esame, approvata dalla Camera dei deputati, è volta a fare di S. Anna di Stazzema, una località dell'Appennino toscano in provincia di Lucca il «Parco nazionale della pace». S. Anna – che nell'agosto del 1944 fu teatro di una delle più feroci stragi nazifasciste, con oltre quattrocento morti, due terzi dei quali donne e bambini – viene così ad essere simbolo e luogo nazionale per ricordare tutte le vittime, tutte le città e i paesi che hanno subito distruzioni ed eccidi.

L'articolo 1 prevede dunque, per far sì che cresca una cultura della pace e della giustizia, l'istituzione del «Parco nazionale della pace», affidandone al Comune di Stazzema la delimitazione.

L'articolo 2 stabilisce le finalità del Parco: esso sarà sede di manifestazioni pacifiste, mostre, proiezioni di film, ospiterà una biblioteca specializzata intorno alla quale possano essere organizzati incontri nazionali e internazionali, promossi e pubblicati studi, istituiti premi per libri e opere a persone o enti che sviluppino la cultura della pace e del disarmo e ne abbiano propagandato i valori.

L'articolo 3 demanda la gestione del «Parco nazionale della pace» al Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, come previsto dalla legge regionale della Toscana n. 39 del 12 agosto 1991. La regione Toscana è competente a disporre in ordine a strutture e modalità di gestione.

L'articolo 4 stabilisce che al comune di Stazzema spetta il compito di approvare, in conformità alla strumentazione urbanistica e nel rispetto dei valori ambientali, il progetto di sistemazione dell'area. Il comune di Stazzema ha già previsto nell'ambito di tale sistemazione, la realizzazione di un percorso attrezzato che attraversa un'area assai suggestiva e che unisce, tramite un sentiero, la chiesa al monumento ossario. Su questo percorso saranno attrezzati appositi spazi che, unitamente a quelli ricavati con la ristrutturazione e il recupero di alcuni manufatti, potranno ricevere ogni tipo di testimonianza che città e comunità martiri di ogni parte del mondo intenderanno fornire al Parco della pace. Del resto il comune di Stazzema sta già da tempo ricevendo molte testimonianze e contributi: a titolo esemplificativo e per memoria personale ricorda il dono di una scultura in alabastro da parte dell'Istituto statale d'arte di Volterra.

L'articolo 5 reca la norma di copertura, prevedendo un contributo in favore del Comune di S. Anna di Stazzema per le spese di impianto pari a

lire 500 milioni annui per gli anni dal 2000 al 2004 e per le spese di funzionamento un contributo di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2000.

In conclusione, propone che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA*

**Norme per agevolare l'impiego di medicinali contenenti sostanze stupefacenti nella terapia del dolore C. 7386**

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore f.f.*, ricorda che la proposta di legge in esame tende ad agevolare l'impiego di farmaci realmente efficaci per la terapia del dolore dei malati terminali.

Il comma 1 dell'articolo 1 reca, a tale fine, diverse modificazioni al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nel complesso, tali modificazioni sono volte a semplificare le procedure per la consegna, la prescrizione e l'impiego dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, anche depenalizzando alcuni dei reati connessi a tali attività, nonché ad assicurarne un adeguato approvvigionamento per i soggetti che devono impiegarli.

In particolare la lettera *b)* del comma 1 prevede alcune semplificazioni procedurali per l'impiego dei farmaci contenenti sostanze che possono essere utilizzate per la produzione di stupefacenti.

La lettera *c)* del medesimo comma 1 riduce i vincoli posti alla vendita dei farmaci contro il dolore in farmacia. Inoltre, vengono depenalizzate le eventuali violazioni, da parte dei farmacisti, delle restanti norme dell'articolo 45 del testo unico, che dispongono, tra l'altro, che la vendita può avvenire solo su presentazione di ricetta medica conforme alle previsioni del testo unico stesso.

La lettera *e)* detta nuove norme sulla documentazione degli acquisti e delle cessioni di sostanze stupefacenti, prevedendo che le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali siano dotate di uno speciale registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti.

Il comma 2 porta da dieci a trenta giorni il periodo di validità delle ricette relative ai medicinali la cui prescrizione deve essere rinnovata volta per volta.

Considerato che anche il decreto legislativo n. 112 del 1998 mantiene invariato il riparto delle competenze tra Stato e regioni in materia di sostanze stupefacenti (articolo 112), non riscontra rilievi da muovere al provvedimento e propone pertanto che la Commissione deliberi di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

#### **AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
LUMIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*(Così rimane stabilito)*

*ESAME DELLA RELAZIONE SULLO STATO DELLA CRIMINALITÀ NELLA CITTÀ  
DI CATANIA*

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, introduce l'argomento e passa la parola al senatore Euprepio CURTO (AN), relatore.

Dopo l'intervento del senatore Euprepio CURTO (AN), il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, apre la discussione dando la parola al deputato Sebastiano NERI (AN) avvertendo che esauritosi questo intervento la discussione su tale argomento s'intenderà rinviata ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito)*

Intervengono, in seguito, sull'ordine dei lavori il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Angela NAPOLI (AN), il deputato Nicola VENDOLA (Misto-RC-PRO), il senatore Bruno ERROI (PPI), il senatore Roberto CENTARO (FI), il senatore Cesare Marini (Misto-SDI), il deputato

Elio VELTRI (Misto), il senatore Euprepio CURTO (AN) e il senatore Michele FIGURELLI (DS).

*La seduta termina alle ore 15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza non ha avuto luogo.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Fabio EVANGELISTI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito)*

**Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani. Audizione della dottoressa Ana Liria-Franch, Delegato in Italia – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati**

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, la dottoressa Ana Liria-Franch, Delegato in Italia – Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il *presidente* Fabio EVANGELISTI, il deputato Annamaria DE LUCA (FI) ed i senatori Antonio CONTE (DS-U) e Pierluigi CASTELLANI (PPI), cui risponde la dottoressa Ana Liria-Franch.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

In data 13 novembre tale richiesta è stata deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre prossimo. Segnala che il provvedimento non è corredato dal parere dell'Unione italiana delle camere di commercio, che è stato richiesto dal Governo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 59 del 1997, in data 27 ottobre 2000. Al riguardo fa presente che il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, con lettera del 13 novembre, ha rilevato la necessità che la Commissione non si pronunci sul provvedimento prima che sia stato trasmesso il parere dell'Unioncamere.

La Commissione prende atto.

## ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 9 novembre 2000.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente, relatore*, constatando l'assenza di richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Comunica che la proposta di parere sarà depositata nella giornata di domani, mercoledì 15 novembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di protezione civile**

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente, relatore*, rileva che il provvedimento in esame provvede alla ripartizione tra le regioni, le province e i comuni dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative ad essi trasferite per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di protezione civile, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2000.

Le risorse finanziarie, pari a 50 miliardi, sono ripartite tra regioni, province e comuni sulla base dell'entità delle funzioni assegnate, nelle percentuali del 30 per cento alle regioni, del 35 per cento alle province e del 35 per cento ai comuni. Le risorse assegnate alle regioni sono assegnate alle stesse per il 30 per cento in misura uguale a ciascuna regione, per il 35 per cento in base all'estensione territoriale e, per il rimanente 35 per cento, in base alla popolazione residente.

L'articolo 2, comma 3, rinvia poi ad un successivo DPCM l'individuazione dei criteri di riparto e il riparto, tra le singole province e i singoli comuni, delle risorse finanziarie complessivamente attribuite ai predetti enti per l'esercizio delle funzioni ad essi direttamente conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, ivi incluse le risorse pari a 1,570 miliardi da ripartirsi tra le sole province. Al riguardo segnala l'opportunità di chiedere chiarimenti al Governo in ordine a tale disposizione la cui formulazione non appare pienamente chiara.

Per quanto concerne poi le risorse umane, che ammontano a 60 unità, sottolinea che esse sono trasferite alle regioni e tra le stesse ripartite, in

misura direttamente proporzionale alle risorse finanziarie spettanti a ciascuna regione come indicato nella tabella allegata al decreto.

I Centri di assistenza di pronto intervento (CAPI), previsti all'articolo 4 del DPCM del 12 settembre 2000, sono trasferiti alle regioni nelle quali i Centri stessi hanno sede secondo quanto indicato nella allegata tabella. Le relative spese di funzionamento sono ripartite tra le regioni destinatarie dei Centri di assistenza per il 30 per cento in misura uguale per ognuna di esse, per il 70 per cento in base ai metri quadrati di estensione di ciascun Centro.

Richiama infine l'articolo 5 dello schema di decreto in virtù del quale le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della ripartizione allegata al provvedimento, saranno trasferite alle stesse ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-Centro) esprime perplessità in ordine al modello seguito nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in base al quale il provvedimento statale provvede alla ripartizione delle risorse non solo nei confronti delle regioni ma anche nei confronti delle province e dei comuni. In effetti riterrebbe più opportuno adottare un modello di maggiore valorizzazione della regione che provvede a regolare in piena autonomia i rapporti con gli enti locali che insistono sul proprio territorio. Sottolinea inoltre la insufficiente rilevanza riconosciuta all'estensione territoriale in sede di ripartizione delle risorse. Occorre infatti considerare che, a parità di popolazione e di estensione territoriale, l'esigenza di protezione civile aumenta proporzionalmente alla densità abitativa. Reputa pertanto utile segnalare nel parere l'opportunità della rilevazione statistica di tale densità al fine di pervenire ad una ripartizione delle risorse che tenga conto di tale dato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, segnala l'opportunità di invitare il Governo in sede di parere a disciplinare la materia della protezione civile con particolare riferimento ai rapporti tra regioni e prefetti.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) esprime perplessità sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni, le province e i comuni. Ritiene infatti che non esista allo stato la possibilità di correlare con certezza l'ammontare delle risorse trasferite all'entità delle funzioni e dei compiti in materia di protezione civile attribuiti alle regioni e agli enti locali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

*Presidenza del Presidente*  
Mariella CAVANNA SCIREA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Rocco Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Esame delle risoluzioni 7-00990 Cavanna Scirea ed altri: iniziative in materia di pedofilia; 7-00029 Montagnino ed altri: iniziative in materia di pedofilia.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei documenti in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2000.

Il senatore Piero PELLICINI (AN) nel raccomandare l'approvazione dei suoi emendamenti 19 e 20, ribadisce la necessità di dover affrontare la problematica della pedofilia non solo dal punto di vista del pedofilo, che spesso è un malato, ma soprattutto delle vittime, che la gran parte delle volte rimane senza adeguata tutela. Ritiene inoltre, che sia da considerare seriamente l'ipotesi di porre il soggetto condannato per reati di pedofilia dinanzi all'alternativa di sottoporsi a cure obbligatorie in alternativa al carcere.

Chiede infine, anche a nome della senatrice Carla Castellani, di poter apporre le rispettive firme a tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Anna Maria Serafini, se i presentatori dei relativi emendamenti lo consentono.

Il deputato Anna Maria SERAFINI (DS-U) nell'accogliere, anche a nome degli altri presentatori, la richiesta formulata dal senatore Piero Pellicini, sottolinea l'importanza di distinguere tra pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. Ribadisce inoltre l'importanza della prevenzione ai fini di un efficace tutela delle vittime della pedofilia: per questo ha presentato un emendamento che richiama espressamente, nella parte premettiva della risoluzione, l'articolo 17 della legge n. 269 del 1998. Ritiene poi di particolare importanza riferirsi non solo alla legge n. 269 del 1998, ma anche alla legge n. 66 del 1996 sulla violenza sessuale, in quanto entrambe hanno posto la tutela dei minori nell'ottica della tutela dei diritti soggettivi.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, esprime parere favorevole sull'emendamento Serafini 1, Scopelliti 3, 4 e 5, Capitelli 9, Serafini 10, Scopelliti 12, 13 e 14, Serafini 16, De Luca 18, Pellicini 19 e 20, Scopelliti 22 e 25, De Luca 27, Rescaglio 28, Scopelliti 34, Castellani 37, Valpiana 38 e 39, Rescaglio 40, De Luca 41, Serafini 42, 44, 45 e 46. Invita i presentatori degli emendamenti Scopelliti 6 e 11 a ritirarli.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Maggiore 7 e 8, Scopelliti 15, Maggiore 17, Scopelliti 23 e 24, Castellani 32 e 33.

Raccomanda l'approvazione degli emendamenti a sua firma 26, 31, 36, e 43.

Si rimette al parere della Commissione per gli emendamenti Scopelliti 2, 29, 30 e 35.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Scopelliti 21 ritenendo tuttavia che debbano essere sostituite le parole «31 marzo 2001» con le seguenti: «31 gennaio 2001».

*La Commissione approva l'emendamento n. 1.*

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Scopelliti 2.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) dichiara voto contrario in quanto il concetto di drammaticità è diverso da quello di estensione.

Il deputato Anna Maria SERAFINI (DS-U) concorda con l'onorevole Tiziana Valpiana: dichiara pertanto voto contrario.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) nel ritenere la questione posta dall'emendamento Scopelliti 2 non di particolare rilevanza e considerato il gran numero di emendamenti, osserva che sarebbe opportuno rielaborare il contenuto degli stessi accorpendoli in un numero minore di proposte emendative, di contenuto più organico.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) concorda con l'onorevole Capitelli ritenendo che l'eccessiva complessità ed articolazione del testo della risoluzione possano andare a detrimento della chiarezza: suggerisce pertanto una riformulazione del testo, che lo renda più agile ed efficace, con gli strumenti procedurali che si riterranno opportuni.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, condividendo lo spirito delle osservazioni svolte, che appaiono peraltro condivise dalla Commissione, rinvia il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo ad altra seduta in attesa delle opportune intese tra i Gruppi.

*La seduta termina alle ore 15.*

ALLEGATO

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALLE IDENTICHE RISOLUZIONI 7-00990 CAVANNA SCIREA ED ALTRI E 7-00029 MONTAGNINO ED ALTRI: INIZIATIVE IN MATERIA DI PEDOFILIA**

**1.**

SERAFINI, CAPITELLI, CARUANO, GIACCO, DEDONI, BERNASCONI, BONFIETTI, PETRUCCI

*In premessa, al numero 1), dopo la parola: fenomeno aggiungere le seguenti: dello sfruttamento sessuale dei minori.*

---

**2.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 1), sostituire la parola: drammatiche con la parola: estese.*

---

**3.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 2), sostituire le parole: l'estensione incontrollata del fenomeno con le seguenti: la pedopornografia.*

---

**4.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 2), sostituire le parole: di aberrazioni con le parole: immagini, frutto di attività.*

---

**5.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 2), sostituire la parola messaggi con la parola: attività.*

---

**6.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 3), sostituire la parola: iniziative con le seguenti: risoluzioni, le dichiarazioni, i piani d'azione, le decisioni.*

*Conseguentemente, sopprimere le parole da: tra cui fino alla fine del numero.*

---

**7.**

MAGGIORE

*Sostituire la lettera e) del punto 3 con la seguente:*

*e) la recente riunione del Parlamento europeo per votare la risoluzione del controllo parentale delle emissioni televisive, (COM 371) al cui interno sono previste misure per la tutela mediatica dei minori.*

---

**8.**

MAGGIORE

*Al punto 3 lettera g), sostituire da: le Nazioni Unite fino a ...due protocolli con la seguente frase:*

*g) il varo da parte delle Nazioni Unite, nella scadenza, nell'anno 2000, del X anniversario del Summit mondiale per l'infanzia, di due protocolli.....*

---

**9.**

CAPITELLI

*Al punto 5) terzo rigo sopprimere anche se ancora insufficiente.*

---

**10.**

SERAFINI, CAPITELLI, CARUANO, GIACCO, DEDONI, BERNASCONI, BONFIETTI, PETRUCCI

*Nella premessa sostituire il punto 5 con il seguente:* in particolare la legge n. 66 «Norme contro la violenza sessuale», e la legge n. 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù», hanno avviato processi di maggiore conoscenza e contrasto della pedofilia e dello sfruttamento sessuale dei minori, sulla base di una nuova cultura dei diritti soggettivi delle bambine e dei bambini.

---

**11.**

SCOPELLITI

*In premessa, sopprimere il numero 5).*

---

**12.**

SCOPELLITI

*In premessa, sopprimere il numero 6).*

---

**13.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 7), prima delle parole:* la polizia telematica, *inserire le seguenti:* Pur considerando che altre forze dell'ordine sono impegnate con corpi specializzati nelle attività contro questo tipo di crimini.

*Conseguentemente, sopprimere il numero 8).*

---

**14.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 7), sopprimere la parola:* turpe.

---

**15.**

SCOPELLITI

*In premessa, al numero 9), sopprimere le parole da: e da una recente inchiesta fino alla fine del numero.*

---

**16.**

SERAFINI, CAPITELLI, CARUANO, GIACCO, DEDONI, BERNASCONI, BONFIETTI, PETRUCCI

*Nella premessa aggiungere la seguente lettera:*

*i) l'articolo 17 della legge 269 «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù», prevede: al punto 1. che le pubbliche amministrazioni devono essere coordinate nella loro attività «relativa alla prevenzione ed assistenza»; al punto 2. prevede «programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni 18 vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale .(e). recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta»; al punto b) del punto 3 prevede che la Presidenza del Consiglio promuova «, in collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione, della Sanità, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori».*

---

**17.**

MAGGIORE

*Sostituire la frase: impegna il Governo con la seguente: invita il Governo.*

---

**18.**

DE LUCA

*Alla lettera a) del dispositivo aggiungere, infine, il seguente periodo: ad incentivare le imprese produttrici di personal computer a garantire l'installazione su tutti gli apparecchi destinati alla vendita sul mercato italiano*

di appositi programmi gratuiti in grado di filtrare la navigazione dei minori nella rete Internet impedendo l'accesso ai siti aventi contenuto pedopornografico.

---

**19.**

PELLICINI

*Dopo la dizione* impegna il Governo, *al punto a) n. 3, aggiungere:* per adottare norme di diritto penale, di procedura penale e misure di sicurezza, connesse al fenomeno della pedofilia, distinte dalla normativa relativa ai reati previsti e puniti dalla legge 269/1998 in tema di produzione, diffusione, commercializzazione, anche via internet, di materiale pornominorile.

---

**20.**

PELLICINI

*Al punto a/3/1, aggiungere:* per promuovere una legislazione che consideri il fenomeno della pedofilia quale comportamento eventualmente patologico, tale da imporre all'occorrenza, misure di prevenzione, di cura e di sicurezza, alternative alla pena, volte ad evitare la reiterazione di identici reati da parte di soggetti portati a ripeterpetrare le medesime condotte in danno di altre vittime, non essendo per i soggetti in esame la pena valido deterrente al loro comportamento deviante.

---

**21.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, alla lettera A) sostituire le parole:* 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 31 marzo 2001.

---

**22.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo alla lettera A), ultima frase, sostituire le parole:* possibilità tecniche *con le parole:* mezzi tecnici.

---

**23.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, alla lettera A), sopprimere le parole da: per incoraggiare gli utenti fino alla fine della frase.*

---

**24.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, sopprimere la lettera B).*

---

**25.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, alla lettera C), dopo le parole: Sezioni Unite della Cassazione, sopprimere le parole fino alla fine della lettera.*

---

**26.**

CAVANNA SCIREA

*Abrogare il punto C) del dispositivo.*

---

**27.**

DE LUCA

*Dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c1) Ad attivare presso tutte le strutture detentive apposite forme di trattamento psicoterapeutico e, nei casi necessari, farmacologico, a cura di specialisti in psicoterapia, psichiatria e neuropsichiatria, a disposizione dei condannati per reati di pedofilia che ne facciano richiesta, valutando altresì l'opportunità la scelta di avvalersi di tale trattamento e l'impegno del detenuto nella terapia ai fini dell'eventuale applicazione di benefici carcerari o di misure alternative al regime detentivo.*

---

**28.**

RESCAGLIO, NAVA

*Dopo le parole:* impegna il Governo, *aggiungere al testo di cui alla lettera d):* a stabilire precisi obblighi per i provider volti a contrastare ed impedire la diffusione di materiale pornografico e pornoviolento.

---

**29.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, sostituire la lettera D) con la seguente:* a promuovere le più opportune iniziative nei confronti dei provider nazionali ai fine di pervenire alla elaborazione e alla sottoscrizione di un codice deontologico – ovvero di strumenti equivalenti – in grado di impegnare gli stessi provider ad adottare tutti i mezzi tecnici disponibili volti a fornire filtri o altri strumenti adeguati per la navigazione sicura dei minori nella rete.

---

**30.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, sostituire la lettera E) con la seguente:* ad assumere, in sede nazionale e internazionale, tutte le opportune iniziative per contrastare la diffusione e la commercializzazione di materiale pedopornografico, proponendo e promuovendo a livello comunitario una normativa atta a perseguire gli autori dei reati di riduzione in schiavitù e di sfruttamento della prostituzione minorile anche quando questi reati vengono commessi all'estero; promuovendo altresì, in particolare nei confronti di paesi extracomunitari, l'adozione di specifici accordi, anche a livello bilaterale, volti a rendere più efficace l'azione delle autorità preposte al perseguimento di tali reati e delle attività criminose ad essi collegati.

---

**31.**

CAVANNA SCIREA

*Sostituire il punto F) 2 con il seguente dispositivo:* Dare attuazione al punto 4 delle raccomandazioni approvate nella Conferenza di Vienna del 1999 che prevede la creazione di una banca dati comune di immagini pedofile, a livello regionale, nazionale ed internazionale – accessibile alle

forze dell'ordine e agli inquirenti – per facilitare la ricerca delle vittime, e per determinare la natura esatta dei reati connessi.

---

**32.**

CASTELLANI, MONTELEONE, PELLICINI

*Sostituisce la lettera i) con il testo seguente:*

*i) a far sì che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea venga opportunamente dibattuta ed approfondita sia a livello nazionale che europeo per una sua più ampia ed alta condivisione, prima di venir integrata nei trattati e considerata giuridicamente applicabile.*

---

**33.**

CASTELLANI, MONTELEONE, PELLICINI

*Sopprimere la lettera i).*

---

**34.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, alla lettera J), sostituire la parola: antipedofilia con le seguenti: contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini.*

---

**35.**

SCOPELLITI

*Nel dispositivo, alla lettera J), sostituire le parole: in modo che sia sempre vigile l'allarme sociale verso una dei crimini più efferati dell'umanità con le seguenti: e nei confronti delle famiglie; sollecitando in particolare il Ministero della Pubblica Istruzione a farsi promotore di azioni concrete – collateralmente alle campagne di informazione – in grado di favorire una stretta e solida collaborazione fra scuola e famiglia.*

---

**36.**

CAVANNA SCIREA

*Sostituire il punto j), con il seguente dispositivo:* ad introdurre in tutti gli istituti scolastici uno psicologo scolastico quale figura specializzata finalizzata al supporto degli operatori scolastici ed a vigilare sulla salute psicofisica dei ragazzi, per tutto il percorso scolastico obbligatorio.

---

**37.**

CASTELLANI, MONTELEONE, PELLICINI

*Dopo il punto l), aggiungere il seguente punto:* a far sì che, annualmente, venga fatta una relazione al Parlamento contenente dati sulla entità dei fenomeni legati alla vendita ed alla scomparsa di minori, alla prostituzione minorile, agli abusi o violenze intrafamiliari e non commesse sui minori, alla diffusione della pedopornografia, nonché le azioni di contrasto messe in atto ed i risultati raggiunti, al fine di monitorare costantemente il fenomeno ed eventualmente adeguare gli strumenti normativi in tempo reale per una sempre più efficace azione di contrasto a tutela dei minori.

---

**38.**

VALPIANA

*Dopo il punto l), aggiungere il seguente punto:* a provvedere, attraverso la rete nazionale dei consultori familiari, i pediatri di base, i medici scolastici – dopo un’opportuna azione di aggiornamento professionale di tutti gli operatori, a costituire sul territorio nazionale una fitta rete di prevenzione in grado sia di tutela re i bambini e le bambine da eventuali situazioni di rischio, sia di cogliere precocemente i segnali di malessere e turbamento derivanti dall’esposizione a pressioni o attenzioni pedofile nell’ambiente familiare e/o sociale.

---

**39.**

VALPIANA

*Dopo il punto l), aggiungere il seguente punto:* a collaborare con il Parlamento per trovare una via preferenziale all’approvazione delle norme istitutive di un’Autorità garante per l’Infanzia prima della fine della XIII legislatura.

---

**40.**

RESCAGLIO, NAVA

*Dopo la lettera l), aggiungere il seguente punto:* a disciplinare la produzione, commercializzazione vendita e trasmissione, anche per via Internet, di video cassette e video dischi dai contenuti pornopedofili o tali da ledere la personalità e i diritti dei minori.

---

**41.**

DE LUCA

*Dopo la lettera l), aggiungere il seguente punto:* a valutare l'adozione delle opportune modifiche legislative al fine di garantire un iter processuale più rapido per i casi di reati connessi alla pedofilia, al fine di tutelare la fragilità psicologica dei minori vittime di atti di pedofilia e preservarli dalla pressione psicologica derivante dalla lunghezza dei procedimenti.

---

**42.**

SERAFINI, CAPITELLI, CARUANO, GIACCO, DEDONI, BERNASCONI, BONFIETTI, PETRUCCI

*Dopo la lettera l) aggiungere il seguente dispositivo:* promuovere una conoscenza maggiore della pedofilia; delle sue conseguenze; avvalersi delle competenze presenti nel settore pubblico e in quello privato, nel mondo associativo e nel volontariato per creare o sostenere centri di accoglienza e di cura delle bambine e dei bambini che vogliono sfuggire l'abuso e lo sfruttamento sessuale.

---

**43.**

CAVANNA SCIREA

*Dopo la lettera l) aggiungere il seguente dispositivo:* Inserire all'articolo 380 del c.p.p. l'arresto obbligatorio anche per la fattispecie prevista dal comma 3° articolo 600-ter del c.p. riguardo alla produzione di materiale pedopornografico e la previsione all'articolo 381 del c.p.p dell'arresto facoltativo per la cessione anche a titolo gratuito di materiale pedopornografico di cui all'articolo 600-ter 4° comma e per la detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'articolo 600-quater c.p.

---

**44.**

SERAFINI, CAPITELLI, CARUANO, GIACCO, DEDONI, BERNASCONI, BONFIETTI, PETRUCCI

*Nel dispositivo aggiungere la seguente lettera:* sostenere tutti quei programmi ed azioni, anche favorendo la sperimentazione, che abbiano come finalità la cura di chi, avendo commesso abuso sessuale su minori o temendo di commetterne, chieda un trattamento psicologico e/o farmacologico.

---

**45.**

SERAFINI, CAPITELLI, CARUANO, GIACCO, DEDONI, BERNASCONI, BONFIETTI, PETRUCCI

*Nel dispositivo aggiungere la seguente lettera:* a predisporre finanziamenti e progetti di formazione e informazione per il personale medico, per gli insegnanti, per l'insieme degli operatori sociali e dello Stato, per le famiglie, per le organizzazioni non governative. A prevedere idonee forme di informazione, educazione e partecipazione dei minori stessi. Ad istituire, o sostenere, apposite linee telefoniche di emergenza o di informazione.

---

**46.**

SERAFINI, CAPITELLI, CARUANO, GIACCO, DEDONI, BERNASCONI, BONFIETTI, PETRUCCI

*Nel dispositivo aggiungere la seguente lettera:* Il 20 novembre di ogni anno, giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, promossa dalle Nazioni Unite, il Presidente del Consiglio dei Ministri, presenta la relazione annuale sull'applicazione della legge 269, «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove norme di riduzione in schiavitù. La data è scelta per affermare, contro la negazione dei diritti dei minori, il rispetto dei bambini come persone.

---

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

209<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*(4771) RUSSO ed altri. – Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis*

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra il contenuto del provvedimento e propone la formulazione di un parere favorevole. Si tratta infatti di una misura che elimina un'ingiustificata parità di trattamento.

La Sottocommissione consente con la proposta di parere favorevole.

*(4777) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: Esame. Parere non ostativo)

Il senatore PASTORE, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustra il provvedimento in titolo proponendo la formulazione di un parere non ostativo sul quale la Sottocommissione concorda.

**(4815) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PASTORE, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(4816) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce il senatore PASTORE che, in sostituzione della relatrice designata Pasquali, illustra il disegno di legge in titolo e propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(4813) *Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino

**(4447) *MONTICONE ed altri – Tutela del patrimonio storico della grande guerra***

**(4832) *PALOMBO ed altri – Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918***

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente ANDREOLLI illustra il contenuto del testo unificato e degli emendamenti ad esso riferiti. Si tratta di un provvedimento che a suo avviso realizza un giusto equilibrio tra le attribuzioni dello Stato e le competenze delle regioni e degli enti locali. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo.

Il senatore PINGGERA si mostra perplesso sulla formulazione dell'articolo 10 del testo unificato. In particolare ritiene che la proprietà dei reperti mobili e dei cimeli ritrovati sul territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano debba essere attribuita a questi enti. Ritiene poi che quanto previsto dal comma 3 si risolva in un sostanziale esproprio

a danno dei soggetti che si trovino, alla data in entrata in vigore di questo provvedimento, a possedere reperti mobili e cimeli oggetto di tutela.

Il senatore BESOSTRI condivide le perplessità avanzate sulla formulazione del comma 3 dell'articolo 10. In particolare si dovrebbe chiarire se si intenda prevedere o meno un trasferimento ai comuni della proprietà dei reperti e dei cimeli posseduti da privati alla data di entrata in vigore del provvedimento. Nel caso vi sia un tale trasferimento occorrerebbe a suo avviso prevedere forme di indennizzo.

Il presidente ANDREOLLI, nel recepire questi rilievi, osserva che comunque la previsione contenuta nel comma 3 va coordinata con quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 10. Propone pertanto la formulazione di un parere non ostativo sul testo in esame con le seguenti condizioni: che il regime proprietario dei beni di cui al comma 1 dell'articolo 10 venga omogeneizzato con quello dei beni culturali sui quali le regioni a statuto speciale e le provincie autonome hanno competenze primarie; che il comma 3 dell'articolo 10 venga riformulato tenendo conto di quanto previsto dal comma 1 e prevedendo forme di indennizzo a favore dei soggetti che risultano proprietari dei beni al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ribadisce altresì la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti.

La Sottocommissione conviene con il parere da ultimo illustrato dal relatore.

**(4785) DONDEYNAZ e BESSO CORDERO – Norme concernenti lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(51-B) SMURAGLIA ed altri – Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.**

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BESOSTRI propone la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti sul quale la Sottocommissione conviene.

(4337) *Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47*

(1817) *SPECCHIA ed altri. – Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995*

(2462) *Roberto NAPOLI ed altri. – Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori*

(2769) *VERALDI. – Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie*

(3415) *VERALDI. – Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

(3472) *SPECCHIA ed altri. – Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio*

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Rinvio dell'esame congiunto)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO la Sottocommissione conviene di rinviare l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

294<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione aveva formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'articolo 9 del disegno di legge in titolo: è stato trasmesso un emendamento che riformula tale disposizione, istituendo esplicitamente il Fondo rotativo per gli interventi di demolizione e introducendo una autorizzazione di spesa con copertura a valere sul fondo speciale. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare e l'eventuale approvazione dell'emendamento supera il parere già formulato sul testo.

Il sottosegretario MORGANDO dichiara di concordare con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, precisando che l'eventuale approvazione dell'emendamento supera il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a suo tempo formulato sul testo.

**(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione,** approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta degli emendamenti al disegno di legge recante modifiche al titolo V della Costituzione. Per quanto di competenza, si segnalano gli emendamenti 1.30, 1.10, 1.37, 1.38, 1.35, 1.32, 1.33, 1.36, 1.40, 1.39, 1.31, 1.34, 5.158, 6.0.1 e 8.0.102 che introducono un patto federale cui le regioni possono liberamente aderire; gli emendamenti 2.58, 2.60 e 2.805 che prevedono l'istituzione di ulteriori regioni a statuto speciale o provincie autonome e l'emendamento 8.0.103 che istituisce nuove regioni. Gli emendamenti 3.200, 3.202 (lettera e)), 3.204 (lettera e)), 3.208 (lettera e)), 3.209 (lettera e)), 3.210 (lettera e)), 3.211 (lettera e)), 3.212 (lettera e)), 3.213 (lettera e)), 3.214 (lettera e)), 3.215 (lettera e)), 3.217 (lettera e)), 3.218 (lettera e)), 3.219 (lettera e)), 3.220 (lettera e)), 3.221 (lettera e)), 3.222 (lettera e)), 3.223 (lettera e)), 3.224 (lettera e)), 3.225 (lettera e)), 3.226 (lettera e)), 3.229 (lettera e)), 3.245 (lettera e)), 3.805, 3.806, 3.190 e 3.191 sopprimono la competenza dello Stato sul sistema tributario e contabile, mentre l'emendamento 5.138 sembra comportare una riduzione delle entrate dello Stato. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.66, 5.143, 5.809, 5.810, 6.801, 6.803 e 9.0.102.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, precisando che la propria contrarietà investe sia il merito degli stessi che gli aspetti relativi alla copertura finanziaria. Pur nella oggettiva difficoltà di operare una valutazione sugli effetti finanziari di norme di rango costituzionale, il Governo ritiene che, tenuto conto dell'impostazione del testo del disegno di legge, gli emendamenti citati siano suscettibili di effetti finanziari.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea che l'esame della Sottocommissione dovrebbe essere limitato agli aspetti inerenti alla copertura finanziaria degli emendamenti. Sotto tale profilo, il contenuto programmatico degli stessi esclude, a suo avviso, la possibilità di effetti finanziari immediati, in quanto questi potrebbero derivare esclusivamente dalle relative leggi di attuazione. Tali considerazioni valgono, in particolare, per gli emendamenti volti ad introdurre un patto federale a cui le regioni possono liberamente aderire, per quelli che prevedono l'istituzione di nuove regioni

e per quelli che sopprimono la competenza dello Stato in materia tributaria e contabile. I restanti emendamenti segnalati dal relatore si prestano eventualmente ad una valutazione secondo i profili di competenza della Sottocommissione.

Il senatore MORO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Azzollini.

Il senatore MARINO sottolinea le possibili implicazioni finanziarie dell'emendamento 3.191 e di quelli analoghi.

Il senatore FERRANTE ritiene che gli emendamenti che sopprimono la competenza dello Stato in materia tributaria e contabile determinino necessariamente effetti finanziari, così come l'emendamento 5.138, da cui deriva una riduzione del gettito di competenza statale.

Il senatore MORANDO sottolinea che l'emendamento 1.30 e quelli analoghi comportano il venir meno dello Stato centrale e quindi del soggetto istituzionale che in sede europea assume gli impegni relativi al Patto di stabilità e crescita. Tale considerazione induce quindi a formulare una valutazione di contrarietà su tali proposte emendative.

Il presidente COVIELLO sottolinea che gli emendamenti volti ad introdurre il patto federale a libera adesione determinano variazioni del complesso di entrate e spese che attualmente fanno capo al bilancio dello Stato. Si associa quindi alle considerazioni svolte dal senatore Morando, evidenziando gli indiscutibili effetti finanziari di tali proposte emendative, soprattutto alla luce del significativo *stock* di debito che grava sulla finanza pubblica italiana.

Il senatore AZZOLLINI ribadisce che la valutazione della Sottocommissione dovrebbe essere limitata agli aspetti inerenti alla copertura finanziaria degli emendamenti. In particolare, quelli da ultimo citati si limitano a disporre trasferimenti di competenze che attualmente fanno capo allo Stato centrale, senza che tale trasferimento determini automaticamente il venir meno delle responsabilità in sede europea e quindi i pericoli paventati dal senatore Morando.

Fa presente, peraltro, che le proposte di modifica perseguono un diverso assetto delle competenze dei soggetti istituzionali, cui farebbe riscontro la conseguente attribuzione delle necessarie risorse finanziarie.

Il relatore CADDEO, riassumendo le posizioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.200, 3.202 (lettera e)), 3.204 (lettera e)), 3.208 (lettera e)), 3.209 (lettera e)), 3.210 (lettera e)), 3.211 (lettera e)), 3.212 (lettera e)), 3.213 (lettera e)), 3.214 (lettera e)), 3.215 (lettera e)), 3.217 (lettera e)), 3.218 (lettera e)), 3.219 (lettera e)),

3.220 (lettera e)), 3.221 (lettera e)), 3.222 (lettera e)), 3.223 (lettera e)), 3.224 (lettera e)), 3.225 (lettera e)), 3.226 (lettera e)), 3.229 (lettera e)), 3.245 (lettera e)), 3.805, 3.806, 3.190, 3.191, 2.66, 5.143, 5.809, 5.810 e 6.801, per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e sugli emendamenti 1.30, 1.10, 1.37, 1.38, 1.35, 1.32, 1.33, 1.36, 1.40, 1.39, 1.31, 1.34, 5.158, 6.0.1, 8.0.102, 2.58, 2.60, 2.805 e 8.0.103, per i quali il parere è contrario. Sull'emendamento 5.138 propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'ultimo periodo del terzo capoverso, mentre sulle restanti parti dell'emendamento propone l'espressione di un parere contrario.

Con il voto contrario dei senatori Azzollini e Moro, la Sottocommissione accoglie la proposta di parere del relatore.

**(4859) Deputati CARLI ed altri: Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge recante l'istituzione del Parco nazionale della pace in provincia di Lucca, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che la copertura finanziaria del contributo previsto, pari a 100 milioni a decorrere dal 2000, è a valere sul vigente fondo speciale, accantonamento della Difesa. Rileva che nel nuovo fondo speciale (2001-2003) la relativa finalizzazione non è stata confermata e che, quindi, non sembrano sussistere le condizioni per l'approvazione del provvedimento prima dell'approvazione definitiva della legge finanziaria 2001.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che, a seguito della mancata conferma della finalizzazione relativa al provvedimento in esame nel fondo speciale 2001-2003, l'importo necessario sarà individuato riducendo le risorse finalizzate alla copertura di un diverso disegno di legge.

Il senatore MORO sollecita un chiarimento sulle perplessità evidenziate dal relatore in merito alla copertura del provvedimento in esame, tenuto conto che questo è stato già approvato da un ramo del Parlamento.

Il presidente COVIELLO chiarisce che non si tratta di carenza di risorse di copertura ma che nel disegno di legge finanziaria per il 2001 non risulta confermata la finalizzazione relativa al disegno di legge in esame. La verifica di tale conferma si rende necessaria per consentire l'approvazione definitiva del provvedimento prima dell'approvazione della legge finanziaria per il 2001.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, nel presupposto che la legge finanziaria per il 2001 confermi le risorse destinate a tale finalità.

*(4777) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997 e del relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica di una convenzione con l'Etiopia in materia di doppia imposizione del reddito. La relazione al disegno di legge evidenzia che dal provvedimento non derivano effetti sul gettito, in considerazione della reciproca compensazione dei vantaggi e degli svantaggi.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*(4785) DONDEYNAZ. Norme concernenti lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny*

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni concernenti lo studio di fattibilità per la trasversale ferroviaria Aosta-Martigny. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2000

**45<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(174) MARCHETTI e PETRUCCI – Istituzione di un parco nazionale della pace a Sant’Anna di Stazzema**

**(4859) Deputati CARLI ed altri – Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca)**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(4776) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998**: parere favorevole con osservazioni

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 8,30 e 14,30*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772).
- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvate con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal regolamento di esecuzione regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché del procedimento per il riconoscimento della qualità di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 43 del Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (n. 782).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato*

*dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636)
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica» (3811).

- MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (3989).
- ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
- DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
- D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
- CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838)
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).

- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).

- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

IX. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

X. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- PASQUALI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine (4768).
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- BUCCIERO ed altri. – Concessione ai Ministri dell'interno e degli affari esteri della facoltà di autorizzare Emanuele Filiberto di Savoia al transito nel territorio della Repubblica (4689) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

XI. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*)

*IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati CARLI ed altri. – Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema (Lucca) (4859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- MARCHETTI e PETRUCCI. – Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant'Anna di Stazzema (174).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti (4863) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione del disegno di legge:

- GUBERT e TAROLLI. – Disposizioni in materia di cittadinanza (503).

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 8,30 e 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (918).
- Modifica all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2570-ter) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 3 marzo 1999, dell'articolo 14 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge di iniziativa dei deputati Bonito ed altri*).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle disposizioni penali, amministrative e processuali del testo unico in materia di stupefacenti (3659).
- SENESE ed altri. – Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (4664).
- GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari (4704).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).

## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e MAGGIORE. – Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- AGOSTINI e LAVAGNINI. – Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonchè del personale equiparato (1931).
- e della petizione n. 565 ad esso attinente
- Lino DIANA ed altri. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di costituzione dell'attore (3238).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori (4780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PERA ed altri. – Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa (4192).
- DOLAZZA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (880).
- MILIO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, in tema di diritto di rettifica a mezzo stampa (1062).
- BONATESTA ed altri. – Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica (1131).
- PREIONI. – Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologica nell'informazione a mezzo stampa (1659).
- PETTINATO ed altri. – Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa (2251).

– SERENA. – Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per reati di diffamazione a mezzo stampa (2362).

– MILIO e PASTORE. – Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, concernente disposizioni sulla stampa (3099).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MANCONI e PERUZZOTTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1210).

– BONFIETTI. – Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale (1529).

– Modifiche all'articolo 176 del codice penale in materia di liberazione condizionale (4673-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Milio e Pettinato*).

– Disposizioni per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario (4738-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 ottobre 2000, dei capi da I a III, da V a VII e IX, con l'eccezione dell'articolo 25, del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVATO ed altri. – Modifica agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776)

– SALVATO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in tema di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (4163).

– Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela dei diritti dei detenuti e degli internati (4172).

– Norme in materia di applicazione ai detenuti dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza (4834).

VII. Esame dei disegni di legge:

– CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. – Sospensione dell'efficacia delle disposizioni contenute nel comma 58 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1996, n. 650, in materia di diritto d'autore di opere di disegno industriale (2628).

– ROTELLI ed altri. – Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la parificazione del diritto d'autore nel *design* industriale al diritto d'autore nelle altre opere dell'ingegno (4556).

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).
- Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini *Internet* e servizi in rete (4594).
- FOLLIERI e MANFROI. – Riforma della Cassa mutua tra cancellieri e segretari giudiziari (4810).
- MELONI ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (4831).
- SCOPELLITI. – Norme in materia di garanzie del cittadino imputato. Modifiche agli articoli 192, 195, 210, 500, 512-*bis* e 513 del codice di procedura penale (4383).

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione (1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Fassone ed altri; La Loggia ed altri; Occhipinti ed altri; Salvato ed altri; Fassone ed altri; Di Pietro ed altri; Calvi ed altri; Senese ed altri; Follieri; Fassone ed altri; Centaro, modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Simeone; Armosino ed altri; Carrara ed altri; Pisanu ed altri; Olivieri ed altri; Pecorella ed altri; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Contento e Trantino; Pisapia; Pecorella; Pecorella ed altri; Carotti; Biondi e Costa*).

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 15 novembre 2000, ore 15

#### IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso

alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 (4776).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 15*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui problemi connessi al fenomeno del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri: audizione del Ministro delle Finanze e del Comandante Generale della Guardia di Finanza

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di compensabilità, da parte dei contribuenti, dei propri crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (4762)
- VENTUCCI ed altri. – Agevolazioni in favore delle nuove famiglie (2785).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781).
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2001 (n. 785).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di Regolamento recante: «Semplificazione del procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali pubblici, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» (n. 778).
- 

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 9 e 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato» (n. 777).
- Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779).

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, con particolare riferimento alle rappresentanze sindacali unitarie del personale.

*IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- MONTICONE ed altri. - Tutela del patrimonio storico della grande guerra (4447).
- Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale (4813) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino*).
- PALOMBO ed altri. - Protezione e conservazione del patrimonio storico della guerra 1915-1918 (4832).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. - Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. - Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. - Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORENZI ed altri. - Interventi di edilizia universitaria nelle città di Urbino e Mondovì (545).
- UCCHIELLI ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243 (711).
- BO ed altri. - Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (4221).

- Rifinanziamento degli interventi per opere di edilizia nell'Università di Urbino (4825) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Lenti ed altri; Bastianoni e Polenta; Merloni ed altri*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili (1719).
- GERMANÀ ed altri. – Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica (4573).

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 14,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DONDEYNAZ. – Norme concernenti lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova trasversale ferroviaria dalla pianura padana al Vallese (CH), Aosta-Martigny (4785).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo (945).
- SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione (1277).
- SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori) (1384).
- BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (1911).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3122).

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione (3143).
  - TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento (3305).
  - SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (3572).
  - Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori (3694).
  - MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva (3948).
  - CASTELLI ed altri. – Modifiche agli articoli 15 e 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (4437).
  - e dei voti regionali nn. 65 e 214 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480, 583 e 666 ad essi attinenti.
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 15*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).

- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BEDIN e PIATTI. – Interventi a favore degli allevamenti colpiti da influenza aviaria e da altre malattie epizootiche (4510).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (69).
- GUBERT e MANFREDI. – Norme d'inquadramento ed avanzamento fino alla qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia (2264).
- ROBOL ed altri. – Nuove norme per l'inquadramento ed avanzamento del personale direttivo del Corpo forestale dello Stato (2384).
- COLLA e AVOGADRO. – Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni (2508).
- VEDOVATO e PETRUCCI. – Istituzione del ruolo dei commissari del Corpo forestale dello Stato (2684).
- PINTO ed altri. – Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (4301).
- CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato (4428).
- BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale (4478).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche (3805).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane». (1910).

V. Esame del disegno di legge:

- COVIELLO ed altri. – Norme per l'attività e il riordino, privatizzazione e parziale regionalizzazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (4477)
-

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione dei rappresentanti della Finmeccanica sulla situazione della società e con riferimento particolare alle aziende Ansaldo Trasporti Breda e Alenia Marconi Systems.

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195)
  - CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
  - PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).
  - BOSI. – Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dal decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709).
  - e della petizione n. 582 ad essi attinente.
-

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 15,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (4720)  
*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

## **COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 13,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).

- RESCAGLIO ed altri. – Nuove norme per la prevenzione degli abusi familiari sui minori e contro la pedofilia (4823).
- Carla CASTELLANI ed altri. – Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale commessi sui minori (4847).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 8,30*

Audizione, nell'ambito del filone di inchiesta sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nel quadro della tematica sui trapianti, del professor Gerardo Martinelli, direttore del Servizio anestesia e rianimazione del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi di Bologna, e del professor Salvatore Montanini, presidente della Società italiana anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva.

### **GIUNTA per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 8,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame dei disegni di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitto di interesse (4465).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744).

III. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente atto preparatorio della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e della direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (COM (2000) 162 def.) (n. 48).

IV. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Posizione comune definita dal Consiglio il 30 marzo 2000 in vista dell'adozione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (n. 46).
- Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (n. 47).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (COM (2000) 340 def.) (n. 42).
- Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM (2000) 331 def.) (n. 49).
- Relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorveglianza doganale realizzate nel 1999 (n. 61).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata (n. 72).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni in materia di diritto di visita ai figli minori (n. 73).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi (n. 74).
- Proposta della Presidenza francese riguardante il supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni (n. 86).

- Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (n. 71).
- Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (n. 76).
- Iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (n. 79).
- Decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro comportamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudicazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (n. 82).
- Progetto di convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in materia penale (n. 88).
- Lotta contro il riciclaggio dei proventi delle attività illecite – Preparazione del Consiglio congiunto ECOFIN/GAI sulla criminalità finanziaria (n. 95).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE  
COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sui seguenti atti preparatori della legislazione comunitaria:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (COM (2000) 222 def.) (n. 34).
  - Posizione comune adottata dal Consiglio il 28 marzo 2000 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (n. 38).
  - Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (n. 40).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 13,30*

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera:

- Apertura e regolazione dei mercati (Esame nuovo testo C. 7115 Governo, approvato dal Senato).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 13*

- Audizione del Ministro delle finanze, sen. Ottaviano Del Turco.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 13,30*

- Audizione di Alberto Colleselli, coordinatore del Corpo forestale dello Stato per il Veneto, e di Alberto Spoladori, ispettore presso la stazione forestale di Mestre.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 15 novembre 2000, ore 14*

- I. Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 2000, n. 59.
- Audizione del Ministro per la funzione pubblica, senatore Franco Bassanini, in merito allo stato di attuazione della riforma del Governo.
- II. Elezione di un Vice presidente.
-

